

XIV legislatura

A.S. n. 3344:

“Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”

Marzo 2005

n. 136

I N D I C E

Articolo 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internalizzazione del sistema produttivo)	pag. 1
Articolo 2 (Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni)	pag. 18
Articolo 3 (Semplificazione amministrativa)	pag. 21
Articolo 4 (Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).....	pag. 26
Articolo 5 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale).....	pag. 30
Articolo 6 (Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse)	pag. 36
Articolo 7 (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)	pag. 40
Articolo 8 (Riforma degli incentivi)	pag. 45
Articolo 9 (Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione).....	pag. 49
Articolo 10 (Disposizioni in materia di agricoltura)	pag. 52
Articolo 11 (Sostegno e garanzia dell'attività produttiva)	pag. 59
Articolo 12 (Rafforzamento e rilancio del settore turistico).....	pag. 66
Articolo 13 (Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa).....	pag. 69
Articolo 14 (ONLUS e terzo settore)	pag. 79

Articolo 1

(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

I commi 1 e 2 dell'articolo recano misure volte al rilancio del sistema portuale italiano tramite il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci e forme varie di semplificazione e di coordinamento operativo facenti capo all'Agenzia delle dogane.

La RT nulla riferisce circa gli eventuali effetti finanziari della misura.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare, salvo segnalare l'opportunità di acquisire ulteriori elementi circa l'adeguatezza della dotazione informatica degli uffici dell'Agenzia delle Dogane ai fini del sostenimento dei nuovi moduli procedurali, per i quali la stessa norma richiama l'adozione di procedure informatizzate a fini di semplificazione.

Il comma 3 provvede ad integrare il comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria" 2005), laddove dopo le parole: "Agenzia delle Entrate", vengono aggiunte le seguenti: "e all'Agenzia delle Dogane".¹

La RT ignora la misura.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare, atteso il carattere meramente ordinamentale della norma.

Al comma 4, ai fini del potenziamento delle apparecchiature *scanner* in dotazione all'Agenzia delle Dogane nei maggiori porti, è stabilito che l'Agenzia utilizzi, entro il limite di spesa di ottanta milioni di euro annui, le

¹Con il citato comma della legge finanziaria 2005 si stabiliva che la procedura di trasmissione telematica delle informazioni all'Agenzia delle entrate, inviate dai soggetti d'imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, sia definita con la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, introdotto dal D.P.R. n. 224 del 2004, che ha modificato il D.P.R. n. 358 del 2000.

maggiori somme versate all'Italia dall'Unione Europea rispetto all'esercizio precedente. Le citate risorse, per effetto del n. 3 della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è già stabilito che siano destinate all'acquisto di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

La relazione illustrativa segnala che, dal 2001 ad oggi, l'Agenzia delle Dogane si è già dotata di n.28 apparecchiature *scanner* dislocate nei principali porti italiani.

La RT non affronta la misura.

Per i profili di quantificazione, pur trattandosi di limite massimo di spesa connesso all'utilizzo di risorse che la legislazione vigente già destina ad analoghe finalità, sarebbe comunque utile una valutazione in ordine alla congruità delle risorse rispetto alle finalità indicate.

Comma 5 : Progetto Visti

Il comma 5 prevede ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con la dotazione di euro 34.180.000 per l'anno 2005, di euro di 39.498.000 per l'anno 2006, di euro 38.700.000 per l'anno 2007 e di euro 42.320.000 a decorrere dall'anno 2008, da destinarsi ai fabbisogni di spesa per l'adozione del "Sistema d'informazione visti", volto al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 giugno 2004 (2004/512/CE).

Il medesimo comma 5 reca la relativa copertura finanziaria a valere sia sugli accantonamenti del fondo speciale, di parte corrente e capitale, relativi al triennio 2005/2007, sia attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo articolo 7, comma 3.

Sebbene la norma si configuri come tetto massimo di spesa, la RT si sofferma sulle disposizioni in questione, riportando una dettagliata illustrazione degli singoli elementi di computo da cui è possibile ripercorrere l'iter metodologico di stima dell'onere complessivo, per le singole annualità del triennio 2005/2007 come a regime.

Dalla ricognizione della RT emerge che, sotto il profilo tecnico-contabile, la componente nazionale del *Visa Information System* (NVIS) impone, anzitutto al Ministero degli Affari Esteri, interventi in varie direzioni che vanno dall'acquisto delle strutture telematiche di allacciamento alla banca-dati centrale, alle attrezzature informatiche delle Sedi e del Centro Visti (per foto digitalizzata e per impronte digitali), alle strumentazioni informatiche nonché, per il personale abilitato ad acquisire i dati biometrici, all'addestramento di quest'ultimo.

Ai fattori sinteticamente indicati si aggiunge l'onere da sostenersi per l'ampliamento delle strutture consolari, laddove necessario.

L'onere complessivo relativo agli investimenti è stato quantificato in RT in euro 15.289.514,20, ripartiti in 7.004.013,80 euro per il 2005, 7.151.930,60 euro per il 2006 e 1.133.569,80 euro per il 2007.

L'onere invece relativo alla gestione del sistema è stato quantificato in 46.519.451,60, ripartiti in 1.345.000,00 per il 2005, 13.306.013,00 per il 2006 e 31.868.438,60 per il 2007.

L'onere complessivo che ne risulta è pertanto stimato in 61.808.970

euro (spesa per investimenti + spese di gestione)

Ministero degli Esteri

	2005	2006	2007	Totale
Investimenti	7.004.013	7.151.930	1.133.570	15.289.513
Oneri Gestione	1.345.000	13.306.013	31.868.439	46.519.452

In relazione all'onere stimato per gli investimenti, sotto il profilo della quantificazione sarebbe opportuno acquisire informazioni circa i singoli elementi che vi avrebbero concorso ed il relativo onere, distintamente nelle componenti sia hardware che software etc., nonché circa i relativi costi di installazione, con illustrazione anche degli oneri connessi all'adeguamento delle sedi, che in RT sono indicati senza ulteriori specificazioni.

Inoltre, circa l'asserita ammortizzabilità dell'investimento iniziale, secondo cui l'onere verrà recuperato dal previsto incremento dei visti consolari - per cui, ad oggi, l'introito risulta di 40 milioni di euro annui -, occorrerebbe acquisire il parere del Governo in merito alla circostanza per cui il citato aumento dipenderà da una decisione, relativa all'adeguamento delle tariffe, che non dipende dalle autorità nazionali ma che dovrà assumersi in sede comunitaria.

In merito agli singoli elementi che concorrono alla formazione dell'onere complessivo di gestione "a regime" dal 2007, la RT considera i seguenti fattori di costo:

A) Spesa di 1,1 milioni di pezzi per le "vignette elettroniche", pari circa al numero dei visti attualmente concessi ogni anno, al prezzo unitario di euro 10,00 per un onere di 11.000.000 di euro a regime;

B) Fabbisogno di personale relativamente ai maggiori tempi occorrenti per l'effettuazione delle operazioni di rilascio dei visti dovuti alle nuove procedure e la complessa gestione informatica del sistema, che richiederanno un potenziamento degli organici stimato in 130 unità, di cui 45 di ruolo (di

cui: 20 di liv. C1, 20 di liv. B3, 25 di liv. B2) e 65 contrattisti, per una spesa complessiva di 20.809.831 di euro a regime;

C) Manutenzione del sistema 2.780.900 euro a regime;

D) Canone RIPA 8.400.000 euro a regime;

TOTALE GESTIONE 31.868.430 euro dal 2007.

Come rilevato per gli oneri connessi agli investimenti, altrettanto utili sarebbero informazioni circa gli oneri stimati per la gestione del sistema ed, in particolare, circa l'iter metodologico seguito per la quantificazione dell'onere relativo ai dati delle unità di organico da assumere a t.i. in aggiunta a quello stimato per i 45 "contrattisti", indicati indistintamente alla voce "personale".

Sul punto, trattandosi di quantificazione cui è correlata una copertura finanziaria, sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio onde garantire che il funzionamento del sistema, peraltro direttamente connesso ad obblighi stabiliti in sede comunitaria, risulti poi essere assicurato dalla disponibilità di risorse adeguate.

Occorrerebbe inoltre chiarire la compatibilità tra oneri di personale e la previsione di un tetto di spesa.

La sintesi degli oneri riconducibili alla misura per la quota a carico dell'amministrazione degli esteri è quantificabile come segue:

Ministero degli Affari Esteri (Progetto VIS)

Riepilogo (compresa IVA)	2005	2006	2007	Totale
Tabella B: Investimenti				
Adeguamenti sistema attuale	€ 2.026.033,80	€ 3.103.975,60	€ 1.133.569,80	€ 6.263.579,20
Adeguamento sedi	€ 4.977.980,00	€ 4.047.955,00	€ 0,00	€ 9.025.935,00
Totale Tabella B	€ 7.004.013,80	€ 7.151.930,60	€ 1.133.569,80	€ 15.289.514,20
Tabella A: Gestione				
Gestione sistema	€ 1.345.000,00	€ 2.183.720,00	€ 2.780.900,00	€ 6.309.620,00
Personale		€ 11.122.293,00	€ 9.687.538,60	€ 20.809.831,60
RIPA			8400000	8400000
Sticker			€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
Totale Tabella A	€ 1.345.000,00	€ 13.306.013,00	€ 31.868.438,60	€ 46.519.451,60
Totale progetto nel triennio	€ 8.349.013,80	€ 20.457.943,60	€ 33.002.008,40	€ 61.808.965,80

Complessivamente, il costo stimato nel triennio 2005-2007 per l'amministrazione degli esteri è stimato pari ad una cifra di euro 61.808.970.

Per quanto riguarda la quota di oneri ricadenti sul Ministero dell'interno, la RT prevede rilevanti interventi da adottarsi ai fini dell'integrazione dei sistemi infrastrutturali, attraverso l'acquisizione di mezzi, anche informatici, che consentano il collegamento con il sistema creato per tale finalità dal Ministero degli affari esteri, oltre alla predisposizione dei collegamenti con le banche dati del Ministero dell'interno e con gli uffici di polizia di frontiera e le questure.

In termini analoghi al Ministero degli esteri, in aggiunta all'acquisizione dei mezzi necessari, l'implementazione del progetto impone di formare il personale che dovrà gestire il nuovo sistema, con conseguente previsione di una ulteriore spesa.

Per gli Interni, l'onere relativo agli investimenti è stato quantificato in 34.480.638,53 euro, ripartiti in 21.138.099,20 euro per il 2005 e in 13.342.539,33 euro per il 2006.

L'onere invece relativo alla gestione del sistema è stato quantificato in 10.533.504,00 euro, di cui 5.266.752,00 euro per il 2006 e in 5.266.752,00 euro per il 2007.

Complessivamente, il costo nel triennio 2005-2007 è pertanto stimato pari a 45.014.142,53 euro. L'onere invece a regime, relativo alle spese di manutenzione del sistema e a quello della formazione è stato quantificato in 10.020.896,59 euro a decorrere dal 2008.

Ministero degli Interni (Progetto Vis)

Riepilogo (compresa IVA)	2005	2006	2007	Totale	Costo a regime
Investimenti					
Acquisizioni e realizzazioni	21.138.099,20	13.342.539,33		34.480.638,53	
Totale Investimenti	21.138.099,20	13.342.539,33	0	34.480.638,53	
Gestione					
Gestione sistema (HW; SW di base; SW app.)		297.552,00	297.552,00	595.104,00	3.232.382,26
Rete	0	3.242.880,00	3.242.880,00	6.485.760,00	3.242.880,00
Altri servizi (servizi professionali, formazione)		1.726.320,00	1.726.320,00	3.452.640,00	3.545.634,33
Totale gestione	0	5.266.752,00	5.266.752,00	10.533.504,00	10.020.896,59
Totale progetto nel triennio	21.138.099,20	18.609.291,33	5.266.752,00	45.014.142,53	10.020.896,59

Al riguardo, sebbene la RT rechi una tavola dettagliata delle singole voci di spesa, occorre ribadire le osservazioni già formulate circa la mancanza di elementi utili, sul piano della ricostruzione del loro valore contabile ai fini della quantificazione, in particolare per quanto concerne sia i previsti oneri per la "gestione del sistema" che per la componente riconducibile agli "altri servizi" e alla "gestione della rete".

Inoltre, il dettaglio della tavola riepilogativa riportata in RT segnala che gli oneri a regime indicano che, tra tali componenti, una quota consistente sarebbe da imputare ai costi per infrastrutture e software applicativo. Occorrerebbe, in proposito, acquisire elementi di chiarificazione dal Governo circa natura e tipologia dei detti oneri, tenuto conto che la loro qualificazione li pone, nonostante l'apparente natura capitale, quali oneri correnti da sostenersi a regime dal 2007.

Analoghe osservazioni si formulano per quanto riguarda la componente di costo stimata per le infrastrutture di rete, il cui onere a regime è sinteticamente quantificato in RT in almeno la metà dell'onere sostenuto inizialmente.

In merito agli oneri relativi alla componente connessa alla voce "altri servizi" per il 2006 e 2007, maggiori elementi andrebbero acquisiti anche sull'ipotesi che assume l'onere pari al 10 per cento di quello sostenuto inizialmente in relazione a funzioni di

consultazione, nonché in merito alla differenza tra la prima componente di costo (funzioni di consultazione C- VIS) e la seconda (funzioni di consultazione C-VIS del sistema di emissione).

Il sistema prevede una quota d'oneri anche a carico del Ministero della Giustizia, il quale dovrà poi provvedere alla realizzazione di una Banca Dati "GIUS-VIS" per le condanne di primo grado.

Per tale aspetto, il progetto prevede attività di investimento in infrastrutture informatiche i cui costi di realizzazione ammontano a Euro 4.693.200,00 e attività di gestione i cui costi ammontano a Euro 862.440,00 per un totale complessivo di Euro 5.555.640,00.

Per il complesso degli oneri riflessi sull'amministrazione giudiziaria, tale quota reca in il dettaglio degli seguenti oneri:

Ministero della Giustizia (progetto VIS)

<i>Riepilogo (compresa IVA)</i>	2005	2006	2007	Totale	Costo a regime
<i>Investimenti</i>					
Infrastrutture e formaz. Specifica	4.693.200,00				
Totale Investimenti	4.693.200,00				
<i>Gestione</i>	0				
sist. inf. rete prest. Prof. Rete	0	431.220,00	431.220,00	431.220,00	431.220,00
	0				
<i>Totale progetto nel triennio</i>	4.693.200,00	431.200,00	431.200,00	431.200,00	431.200,00

Al riguardo, si ribadiscono le carenze informative già formulate per la quota d'oneri riconducibile al Ministero degli esteri e degli interni e, in particolare, la necessità di acquisire da parte del Governo gli elementi quantificazione della quota degli oneri di realizzazione della infrastruttura e di quelli a regime.

In particolare, occorrerebbe acquisire informazioni circa i criteri che presiedono al calcolo di una quota di oneri anche per il 2006 e 2007 relativamente alle infrastrutture HW, nonché circa le ragioni della adozione di una percentuale, pari al 7 per cento del costo iniziale, per le componenti dei costi di realizzazione: Analogamente per i criteri che hanno portato al computo, per il 2006 e 2007, dei soli oneri professionali, relativi, rispettivamente, all'adeguamento MW SICAP ed all'installazione/avviamento wrapper RE.GE.

Nel prospetto complessivo di sintesi che si riporta di seguito, la RT illustra la gamma degli oneri, distintamente classificati secondo la loro natura economica, per ogni amministrazione di riferimento.

Quadro complessivo Oneri

		2005	2006	2007	2008
	c/capitale	7.004.013,00	7.151.930,60	1.133.569,80	0,00
MINISTERO AFFARI ESTERI		(Infrastrutture HW-SW)	(Adeguamenti HW-SW sede estere)	(infrastr. di rete-SW appl.) ANNO TERM. INVEST.	
	correnti	1.345.000,80	13.306.013,60	31.868.438,60	31.868.438,60
		(licenze-prest. prof.li su SW...)	(licenze-prest.prof. personale agg.vo sedi estere manut. ord.)	(licenze-prest. Prof. -pers agg.vo sedi estere -canoni rete- costi vignetta visto..)	
					A DECORRERE
TOTALE MINISTERO AFFARI ESTERI		8.349.013,80	20.457.943,60	33.002.008,40	31.868.438,60
	c/capitale	21.138.099,20	13.342.539,33	0,00	0,00
MINISTERO INTERNO		(Infrastrutture HW-SW formaz. specif)	(Infrastrutture HW-SW formaz. Specif.) ANNO TERM. INVEST.		
	correnti	0,00	5.266.752,00	5.266.752,00	10.020.900,00
			(gestione sis/rete prest. Prof-formaz. ord.)	(gestione sist/rete prest. Prof-formaz. ord.)	(gestione sist/rete prest. Prof-formaz. ord -manutenz. ord.) A DECORRERE
TOTALE MINISTERO INTERNO		21.138.099,20	18.609.291,33	5.266.752,00	10.020.900,00
	c/capitale	4.693.200,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERO GIUSTIZIA		(Infrastrutture HW-SW formaz. Specif.) ANNO TERM. INVEST.			
	correnti	0,00	431.220,00	431.220,00	431.220,00
			(gestione sis/rete prest. Prof.)	(gestione sist/rete prest. Prof.)	(gestione sist/rete prest. Prof.) A DECORRERE
TOTALE MINISTERO GIUSTIZIA		4.693.200,00	431.220,00	431.220,00	431.220,00
	Tot. sp. c/capitale	32.835.312,20	20.494.469,93	1.133.569,80	0,00
	Tot. sp. correnti	1.345.000,80	19.003.985,60	37.566.410,60	42.320.558,60
	TOTALE ANNUO	34.180.315,00	39.498.455,00	38.699.980,00	42.320.550,00

Ai fini della copertura finanziaria del tetto di spesa, la sintesi complessiva che se ne ritrae è pertanto la seguente:

Sintesi complessiva

	2005	2006	2007	2008 a decorrere
Ministero Affari Esteri	8.349.015	20.457.945	33.002.010	31.868.430
Ministero dell'Interno	21.138.100	18.609.290	5.266.750	10.020.900
Ministero Giustizia	4.693.200	431.220	431.220	431.220
Totale	34.180.315	39.498.455	38.699.980	42.320.550

Per i profili di copertura, illustrati al comma 5, lettere a), b), c) e riportati nella tavola che segue, occorre osservare che alla copertura su fondi speciali di parte capitale, indicata per il 2006 per un importo di 24,4 milioni di euro, corrisponde la quota complessiva degli oneri di parte capitale stimati per lo stesso anno pari a 20,4 milioni di euro. La circostanza fa ritenere che quota parte di risorse in conto capitale siano state impropriamente destinate per il 2006 alla copertura di oneri correnti. Sul punto, occorre acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, occorre valutare la circostanza che l'intera quota degli oneri a regime da sostenersi per la gestione del sistema trova copertura nel maggiore gettito stimato per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge in esame, per le quali la RT stimerebbe un maggiore gettito pari a circa 100 milioni di euro dal 2006.

In proposito, considerata la natura giuridica dell'onere, che è comunque derivante dall'applicazione di un dispositivo riconducibile ad obblighi comunitari, si fa rinvio alle osservazioni formulate all'articolo 7, comma 3, sulla congruità delle previsioni di gettito, ai fini della valutazione circa la sostenibilità della copertura finanziaria dell'onere a regime. In tale senso si ricorda che, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, della legge di contabilità, è necessario l'inserimento di una clausola di salvaguardia, al fine di assicurare, comunque, l'adeguatezza delle risorse a fronte del rischio di esubero degli oneri rispetto a quelli stimati

(e coperti).

Copertura art. 1, comma 5

	2005	2006	2007	Regime
F.S. CORRENTE				
Tab Economia	4.845.000	0	0	0
Tab Esteri	0	15.000.000	15.000.000	
Tab. Interno	3.500.000	0	0	
Ris. Art. 7 ,co.3			22.566.000	42.320.000
F.S. CAPITALE				
Tab. Economia	29.566.000	24.498.000	1.134.000	0
Totale	37.911.000	39.498.000	38.700.000	42.320.000

Al comma 6, il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, *joint-venture* o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne, ivi prevedendosi comunque la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

La RT nulla riferisce al riguardo.

Per i profili di interesse occorre anzitutto rilevare che la società di cui trattasi, partecipata al 76% dal Ministero delle Attività produttive, presenta al momento un limite massimo di partecipazione alle imprese estere partecipate da imprese italiane che è stabilito, dall'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, in un valore massimo pari al 25 per cento del capitale.

In proposito, comunque, considerato anche che lo stesso articolo 3, comma 1, lettera a), già prefigura la possibilità che tale limite possa essere aumentato mediante delibera

CIPE, non vi sono osservazioni, trattandosi peraltro di misura che trova pur sempre attuazione nei limiti delle risorse assegnate alla società.

Il comma 7 qualifica come illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria sino a 10.000 euro, l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.

La citata sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Per le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 è stabilito, al comma 8, che esse siano versate in conto entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, da destinare alla lotta alla contraffazione.

La RT non riferisce nulla in merito alla misura.

Per i profili di quantificazione, dal momento che trattasi di nuove entrate eventuali, derivanti da un nuovo modulo sanzionatorio, sarebbe utile acquisire una stima di "massima" degli introiti ipotizzabili derivanti dei controlli, da calcolarsi sulla base dei dati concernenti il volume di affari dei beni contraffatti, in rapporto al mercato complessivo dei beni di largo consumo ed alla incidenza dei controlli medesimi.

Tale necessità appare tanto più evidente in considerazione del fatto che, nel meccanismo di riassegnazione di cui al comma 8, si destinano le risorse così acquisite ad una specifica finalità di spesa consistente nell'adozione di misure volte al potenziamento della lotta alla contraffazione.

Il comma 10 provvede ad adeguare la sanzione dell'articolo 517 del codice penale, laddove le parole "due milioni" sono sostituite dalle parole "ventimila euro".

La RT tace sul punto.

Considerato che la norma provvede ad elevare l'importo di una sanzione già prevista dal codice penale, convertendone al tempo stesso il relativo ammontare in euro, sarebbe utile acquisire dal Governo una stima dell'impatto della variazione sulle entrate complessive, tenuto conto che l'adeguamento della sanzione pecuniaria viene moltiplicato per venti volte il valore inizialmente previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 11 stabilisce che il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, operi in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

La RT non considera la norma.

In proposito, considerata la dimensione assunta dal fenomeno della contraffazione rispetto sull'interscambio comunitario - come nel commercio internazionale in generale -, sarebbe utile valutare l'esistenza di eventuali oneri aggiuntivi che dovessero derivare, ai fini del coordinamento internazionale, dalla partecipazione del comitato in questione ad organismi internazionali istituiti a tali fini (es. in sede WTO, ONU, Commissione europea), atteso che, tra l'altro, l'istituzione dell'organo risulterebbe già stata scontata a legislazione vigente come "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

Il comma 12 preclude alle imprese che, investendo all'estero, non mantengano in Italia l'attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e una parte sostanziale dell'attività produttiva, la possibilità di usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste per la partecipazione a società ed imprese miste all'estero, dei contributi agli interessi per il finanziamento di

crediti all'esportazione e delle misure agevolative previste dalla legge n. 273 del 2002 per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

La norma non determina conseguenze onerose sui saldi di finanza pubblica.

Con il comma 13 si attribuisce alle imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero e che intendono reinvestire in Italia la possibilità di accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere in base ai contratti di localizzazione di cui alle delibere del CIPE n. 130 del 2002 e 16 del 2003.

La norma, non corredata di RT, non sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risolvendosi di fatto in un mero ampliamento della platea di soggetti che possono usufruire di benefici nell'ambito di un predeterminato plafond di risorse.

Il comma 14 autorizza il superamento da parte della Simest spa della quota del 25% del capitale o fondo sociale delle società partecipate da Simest spa nel caso in cui tali società intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, premesso che l'articolo 3 della legge n. 100 del 1990 già prevede la possibilità per la Simest di derogare al limite del 25% del capitale delle società partecipate, non vi è nulla da osservare.

Al comma 15 è previsto che funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possano effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

In proposito, pur trattandosi di norma dal valore meramente ordinamentale, appaiono utili alcune osservazioni sotto il profilo della coerenza della misura con il vigente ordinamento contabile.

Sotto un profilo amministrativo occorre infatti osservare che la procedura di assegnazione di fondi erariali attraverso ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati di spesa, disciplinata dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, postula l'esercizio di un potere di spesa - sia pure, appunto, in via "delegata" - su disponibilità i cui riflessi sono direttamente riconducibili alla dinamica degli impegni delle risorse stanziata nel bilancio annuale di previsione².

Pertanto, anche i pagamenti eseguiti su normali ordini di accreditamento (disposti, quindi, su contabilità ordinaria e non su di una contabilità speciale di tesoreria) intestati ai funzionari delegati di spesa costituiscono erogazioni in tutto imputabili direttamente al bilancio, per cui rimane valido il principio della coerente imputazione a capitolo della spesa erogata.

La flessibilità tra dotazioni di capitoli (e, conseguentemente, tra accreditamenti) risulta dunque a rigore attivabile nei soli limiti della procedura "ex ante" indicata dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale norma impone che le compensazione avvenga, nei limiti dei capitoli facenti parte della medesima u.p.b., previa adozione di un apposito decreto ministeriale (da trasmettere al Ministero dell'economia).³

Ora, la semplificazione di cui trattasi affida un potere di variazione tra le imputazioni degli atti di spesa (e tra accreditamenti) all'autonomia del funzionario delegato, il quale potrebbe così effettuare anticipazioni a valere su risorse destinate ad altri

² A riprova di tale asserzione si segnalano, in relazione ad ordinativi inestinti ovvero relativamente ad impegni assunti dal funzionario delegato ma non andati in pagamento, gli articoli della legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato, i quali prevedono espressamente la procedura di accertamento della consistenza (rispettivamente, agli artt.53 e 275) ai fini della riassegnazione, in conto residui, dello stanziamento nel bilancio annuale di previsione dell'anno successivo.

³La disciplina della procedura di compensazione, nei termini descritti e tra capitoli pur sempre appartenenti alla medesima U.P.B., è espressamente richiamata dall'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 3 aprile 1997, n. 94.

fini, la cui regolarizzazione avverrebbe solo “ex post”, mediante l’invio di apposita comunicazione al titolare del centro di responsabilità ed agli organi di controllo.

La facoltà prefigurata nella norma reca infatti il solo limite della comune appartenenza dei capitoli oggetto di compensazione alla medesima u.p.b. “Uffici all'estero” ed alla voce “beni e servizi”.

Sulla base delle circostanze esposte risulta chiaro che il modulo consentirebbe altresì la deroga rispetto alle coordinate di imputazione (capitolo-competenza/residui) che regolano le normali procedure di bilancio, ivi incluse, si ribadisce, quelle operanti attraverso ordini di accreditamento.

Al riguardo, occorre rilevare che, oltre alle implicazioni che si potrebbe determinare sulle procedure di rendicontazione e di controllo (vedasi, in particolare, il comma 3, dell’articolo 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, tuttora in vigore) nonché i potenziali effetti sulla valutazione delle performance amministrative delle strutture all’estero, la misura in questione va valutata alla luce del principio di univoca imputazione (per oggetto di spesa ed imputazione a competenza/residui), che costituisce regola di base del procedimento contabile relativo alla procedura di spesa “a bilancio”, regola, questa, direttamente riconducibile ai più generali principi di integrità e specificazione propri della natura autorizzatoria del bilancio annuale di previsione dello Stato, anche se ampiamente derogata da numerose norme autorizzatorie presenti da tempo nelle leggi di bilancio.

Articolo 2

(Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e di libere professioni)

Il comma 1 reca modificazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

La lettera a) interviene con la sostituzione dell'articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) del citato regio decreto, ridimensionando i termini della revocatoria di tali atti (in particolare, ne dimezza i tempi). Inoltre a margine sono introdotte una serie di fattispecie esenti dalla revocatoria, in particolare operazioni che si intende esonerare in quanto meritevoli di tutela, così come si legge dalla relazione introduttiva al provvedimento in esame.

La lettera b) sostituisce l'attuale articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, che viene denominato "Effetti della revocatoria", mediante il quale si dispone la revocatoria dei pagamenti tramite intermediari specializzati e le procedure di compensazione multilaterale specificando, inoltre, le modalità e le facoltà di immissione nel passivo fallimentare.

La lettera d) dispone la sostituzione dell'art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura), con il quale si dividono i creditori in classi omogenee a seconda dei diversi interessi economici e delle posizioni giuridiche da ognuno assunte.

La lettera e) sostituisce il contenuto dell'art. 167 (Domanda di concordato) con un'elencazione specifica e dettagliata delle modalità di presentazione del ricorso.

La lettera f) sostituisce il contenuto dell'art. 163 (Ammissione alla procedura) dettando norme procedurali in tema di apertura della procedura di concordato.

Le lettere g) ed h) intervengono sostituendo rispettivamente il contenuto dell'articolo 177 del regio decreto (Maggioranza per l'approvazione del concordato) e l'art. 180 (Approvazione del giudizio di omologazione), dettando nuove norme in merito di maggioranze all'interno dei nuovi gruppi omogenei di creditori così come individuati dalla precedente lettera d) e individuando la procedura giudiziaria che si conclude con il giudizio di omologazione.

La lettera i) sostituisce l'articolo 181 del regio decreto (Chiusura della procedura), disponendo che la procedura di concordato preventivo si chiude con l'omologazione che deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso; il termine può essere prorogato per una sola e per non più di sessanta giorni dal tribunale.

La lettera l) dispone l'inserimento di una nuova norma, l'art. 182-*bis* (Accordi di ristrutturazione dei debiti), mediante il quale viene data la possibilità al debitore di stipulare un accordo con una rappresentanza di creditori, pari al meno al 60 per cento dei crediti. L'accordo medesimo deve esser pubblicato sul registro delle imprese.

Con i successivi commi 3 e 4 vengono apportate le modificazioni al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Approvazione del codice di procedura civile". Le innovazioni, in tal senso, sono finalizzate ad aggiornare la normative in tema di comunicazioni effettuabili attraverso i moderni mezzi informatici per acquisire celerità nelle procedure.

Le libere professioni sono oggetto dell'articolo 2, commi da 5 a 8.

Al comma 5 si disciplina l'abilitazione professionale quale requisito indispensabile per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per i quali è espressamente richiesta l'iscrizione all'albo in virtù della tipologia di prestazioni effettuate. Inoltre, nel caso in cui gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso, questo può essere svolto anche presso amministrazioni che si occupano di attività del settore.

Il comma 6 detta le disposizioni in tema di composizione delle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Il comma 7 dispone che l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti.

Infine, il comma 8 concerne il riconoscimento di associazioni, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, costituite da professionisti la cui attività non è regolamentata.

La RT non ascrive variazioni finanziarie all'articolo in esame.

Il nuovo articolo 67 del RDL di cui alla citata lettera a) del comma 1, dell'articolo in esame, elencando gli atti non più soggetti ad azione revocatoria, potrebbe avere peraltro un riflesso in termini di minor gettito a titolo di contributo unificato (CU). Al riguardo, si rammenta che il suddetto contributo, a norma dell'articolo 9 del Testo unico sulle spese di giustizia, sostituisce l'imposta di bollo ed i diritti di cancelleria relativi agli atti di procedura fallimentare, cioè atti necessari o funzionali alla procedura stessa. Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti in merito.

La medesima osservazione può estendersi alle fattispecie previste dagli articoli 160 RDL di cui alla lettera d) e 182 RDL di cui alla lettera l). In particolare, con riferimento all'articolo 160 citato, non è chiaro se il concordato preventivo proposto ai creditori da parte dell'imprenditore sia sottoposto o meno al contributo unificato; mentre, con riferimento all'articolo 182 RDL citato, sembrerebbe che la pubblicazione nel registro

delle imprese della nuova tipologia di accordo definita di “ristrutturazione dei debiti” possa dar luogo a variazioni di gettito positive.

La citata lettera i), relativa alla chiusura della procedura entro i sei mesi dalla presentazione del ricorso di cui all’articolo 161 RDL (domanda di concordato), potrebbe implicare effetti in termini di cassa legati alla riduzione dei tempi rispetto all’attuale legislazione che non contempla il citato termine di chiusura della procedura. In particolare, i creditori del soggetto sottoposto a procedura concorsuale potrebbero, entro un lasso di tempo più breve rispetto a quello attuale, vantare il credito IVA per la quota o la totalità di ricavo non incassato. Ciò, riflesso nel grande numero delle procedure poste in essere, potrebbe generare effetti di cassa.

Ultimo aspetto concerne il comma 5, in quanto andrebbe valutato se il prevedere l’iscrizione obbligatoria all’albo professionale del soggetto con rapporto di lavoro subordinato implichi automaticamente la possibilità che il soggetto stesso possa dedurre dalla propria imposta personale i contributi versati obbligatoriamente ai sensi dell’art. 10 del TUIR 917/86.

Articolo 3

(Semplificazione amministrativa)

Il comma 1 modifica la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sostituendone interamente l'articolo 19 (sin dalla sua rubrica che, da "Denuncia di inizio attività", si trasforma in "Dichiarazione di inizio attività").

Con il primo capoverso si ampliano le ipotesi in cui è possibile iniziare l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, senza dover richiedere alle pubbliche amministrazioni autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi o nulla osta, ovvero iscrizioni in albi o ruoli. In tutti i casi infatti in cui il rilascio dei suddetti provvedimenti dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, gli stessi possono essere sostituiti da una dichiarazione dell'interessato che, anche per mezzo di autocertificazioni, evidenzia il rispetto delle previsioni normative. La pubblica amministrazione, di fronte a siffatta dichiarazione, potrà richiedere ai dichiaranti solo quelle informazioni e certificazioni che non siano desumibili da documenti già in suo possesso o che la stessa possa direttamente acquisire presso altre pubbliche amministrazioni.

Restano esclusi da questa procedura di semplificazione gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio ambientale e paesaggistico; sono inoltre esclusi gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

Ai sensi dei capoversi 2 e 3, l'interessato può iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, dandone contestualmente comunicazione alla amministrazione competente. Da quel momento l'amministrazione può, entro trenta giorni, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adottare un provvedimento motivato con cui vietare la prosecuzione dell'attività e rimuoverne gli effetti (salvo che l'interessato non provveda, entro i termini

eventualmente fissati dall'amministrazione, a conformare l'attività alla normativa vigente). Resta comunque salvo il potere dell'amministrazione di agire in via di autotutela.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3 appena descritto la RT sottolinea che la prevista semplificazione amministrativa comporta minori entrate stimate in circa 1,8 mln per il 2005 ed in 2,4 mln per ciascuno degli anni successivi.

Infatti, per snellire il procedimento da seguire al fine di poter legittimamente dare inizio all'esercizio di attività economiche, si permette al richiedente di far ricorso a forme di autocertificazione e, quindi, lo si esenta dal pagamento dell'imposta di bollo.

Per quantificare gli effetti finanziari la RT parte dalla stima del numero di atti interessati dal provvedimento sulla base dei dati offerti dall'Anagrafe Tributaria per l'anno 2002; gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta (che non siano rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili, e quindi esclusi dall'applicazione della norma in esame) risultano essere circa 86.000. Ipotizzando che il numero degli atti resti costante nel tempo e che, per ognuno di essi, in media, sia necessario, a legislazione vigente, l'utilizzo di due bolli, nei primi tre anni di applicazione della norma (2005, da marzo, 2006 e 2007), la perdita di gettito, tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge finanziaria 2005, si attesta sui valori precedentemente indicati.

La RT inoltre stima un recupero di gettito in termini di imposte dirette ed IRAP, associato presumibilmente ai minori costi sostenuti dalle imprese in relazione agli adempimenti soppressi. Tale recupero di gettito viene quantificato in 1 mln di euro nel 2006 e 0,9 milioni di euro nel 2007. Ne

deriva che l'effetto finanziario netto dell'applicazione della norma in esame è un onere per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari rispettivamente a 1,8 mln, 1,4 mln ed 1,5 mln.

Al riguardo, occorre evidenziare che la RT presuppone che il numero di atti concernenti inizi di attività rimanga costante nel tempo, senza alcuna ipotesi, prudenziale, di possibile variazione. Ciò ha effetti diretti sulla quantificazione sia del minor gettito che del maggior recupero in termini di imposte dirette. Sarebbe pertanto opportuno valutare se tenere conto, nella stima, della possibilità di un andamento crescente nel tempo del numero di atti sottoposti alla disciplina in esame.

Il comma 2 stabilisce che la prima registrazione dei veicoli presso il PRA può essere effettuata dal venditore attraverso lo sportello telematico dell'automobilista (STA), di cui all'articolo 2 del DPR n. 358 del 2000, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del DPR n. 445 del 2000.

Al successivo comma 4 è previsto che in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai funzionari e dai titolari degli STA, nonché dai funzionari dell'ACI.

La RT non prende in considerazione i due commi sopra descritti. Al riguardo, non è da escludere peraltro un impatto della norma in termini di gettito. Nel concreto, occorre valutare se l'eliminazione dell'autentica notarile per il passaggio di proprietà dei veicoli determini conseguenze dal punto di vista fiscale.

Considerando che il reddito notarile è direttamente correlato agli atti stipulati dal professionista, l'eliminazione dell'obbligo di autentica nei trasferimenti dei veicoli fa venire meno una delle loro componenti reddituali⁴.

Pur considerando che la categoria dei notai è tra quelle sottoposte allo strumento degli studi di settore e che pertanto ad una diminuzione dei ricavi non corrisponde in modo proporzionale una diminuzione del reddito derivante dall'applicazione degli studi stessi, per quanto sopra esposto sarebbe opportuno un chiarimento in merito ad eventuali effetti della norma in esame nel senso indicato. In più andrebbero valutati eventuali conseguenti effetti sulle contribuzioni a favore della cassa notarile⁵.

Infine, il comma 6 demanda ad un regolamento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di autenticazione della sottoscrizione nei passaggi di proprietà dei veicoli.

Tale estensione, sottolinea la norma, deve avvenire senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto di competenza non vi è nulla da osservare.

⁴ Per ogni atto di autentica nei casi di trasferimento dei veicoli l'onorario del notaio è compreso tra 20 e 25 euro (a fronte di un costo complessivo del trasferimento compreso tra 250 e 300 euro). Secondo recenti stime di Aci e Anfia (Aci: Automobile Club d'Italia; Anfia: Associazione nazionale fra le industrie automobilistiche; cfr. Il Sole-24ore, 13 marzo 2005) le immatricolazioni ed i passaggi di proprietà (delle sole autovetture) avrebbero superato, nel 2004, i 7 milioni. Tenuto conto di un onorario per atto di 25 euro, la base imponibile ai fini fiscali risulterebbe ridotta di circa 176 milioni di euro.

	2003	2004
Immatricolazioni	2.247.043	2.258.860
Passaggi di proprietà	4.530.863	4.800.000
Totale	6.777.906	7.058.860

Fonte: Aci e Anfia

⁵ Vi sarebbero due effetti finanziari di segno contrario: infatti, a fronte di una diminuzione delle contribuzioni previdenziali legate al volume di affari conseguito dai professionisti, vi è un contemporaneo recupero di gettito per minori costi (connessi a tali oneri) portati in deduzione dai professionisti nel calcolo del loro reddito personale.

Articolo 4

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

L'articolo in esame prevede alcune modifiche all'articolo unico della legge finanziaria per il 2005 (n. 311/2004). In particolare si prevede: alla lettera a), la soppressione del comma 82; alla lettera b), la modifica del comma 344; alla lettera c) la modifica del comma 362; alla lettera d), la soppressione del comma 540.

La RT non considera la norma.

Nulla da rilevare in relazione alla lettera a).

Lettera b)

Con la modifica del comma 344 si prevede che le disposizioni ivi contenute, relative all'invio telematico da parte dell'Agenzia delle entrate e degli intermediari autorizzati delle comunicazioni contenute nel modello di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 1978 (modello contenente la comunicazione che deve esser fornita alla pubblica sicurezza in caso di acquisto o locazione dell'immobile), si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello in parola.

La RT non individua alcuna variazione di gettito connessa a tale disposizione.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, se non che tale disciplina era contenuta nel più ampio contesto delle misure atte a recuperare gettito attraverso l'emersione dei redditi immobiliari. La modifica in discorso implica in effetti una proroga del termine

iniziale di applicazione di uno degli strumenti che venivano individuati, nell'ambito della disciplina dell'emersione dei citati redditi immobiliari, come efficaci per far emergere redditi imponibili.

Lettera c)

La norma in questione della "finanziaria" 2005 prevede ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale vengono riassegnate le dotazioni in conti residui relative a debiti scaduti al 31 dicembre 2004 e sorti in capo ad amministrazioni dello Stato per l'acquisto di beni e servizi, in corrispondenza alla cessione degli stessi crediti effettuata dai fornitori alla Cassa depositi e prestiti, in cambio del loro pagamento "anticipato". Quindi, sarà poi lo Stato a ripagare la Cassa (comma 364) per i crediti ad essa ceduti dai fornitori, attingendo al fondo di cui trattasi.

Si ricorda che la disposizione oggetto di modifica già aveva sollevato interrogativi nel corso del suo esame nell'ambito del disegno di legge finanziaria⁶, stabilendosi con essa l'affluenza delle dotazioni in conto residui ad un unico fondo, indistinto per amministrazione di provenienza, di tutte le partite aventi i requisiti.

Riguardo dunque al meccanismo della riassegnazione a tale fondo anche delle dotazioni di bilancio destinate alle u.p.b. intestate ai residui perenti, seppur limitatamente

⁶ In proposito, se la relazione tecnica iniziale nulla aggiungeva al contenuto della norma, la relazione tecnica integrativa presentata nel corso della discussione al Senato ha precisato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia risulta prevista la costituzione di un apposito fondo (Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura), alla cui dotazione si provvede con la riassegnazione delle somme in conto residui passivi, previamente versate in entrata, dei predetti crediti ceduti. Si precisava inoltre che il pagamento, a decorrere dal 2006, delle somme dovute alla CDP Spa per gli oneri di gestione - stimati in legge finanziaria in 70 mln di euro annui - avrebbe fatto carico ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Per tali oneri il riepilogo degli effetti finanziari dell'emendamento introduttivo della norma in esame esponeva un effetto di 70 mln di euro a decorrere dal 2006 relativamente ai tre saldi di finanza pubblica. Nella nota del 2 dicembre 2004 il Ministero dell'economia, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'iter del disegno di legge finanziaria, ha affermato che la platea dei fornitori ammessi al pagamento del credito presso la Cassa potrà essere individuata soltanto successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'attuale comma 365, "cui è sostanzialmente demandata la definizione del perimetro applicativo della norma". E' stato altresì precisato che l'importo di 70 milioni di euro annui copre complessivamente le spese per interessi e commissione per le spese di gestione del Fondo.

alla sola quota riferibile a debiti per l'acquisizione di beni e servizi, si rammenta, preliminarmente, che il punto 1, comma 2, dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, indica, tra le componenti per le quali si dispone l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, quella imputabile ai residui perenti di parte corrente che, in seguito all'attivazione dei creditori, determinerebbero l'integrazione dei capitoli a tal fine destinati.

In proposito, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ogni elemento disponibile circa la composizione per categorie dei residui perenti correnti e il relativo ammontare complessivo, onde permettere di valutare la congruità della norma rispetto all'ammontare di risorse in essere in bilancio per il citato fondo di riserva⁷.

Lettera d)

Con il comma 540 dell'articolo unico della legge finanziaria 2005 si dettava, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dei diritti del contribuente (ed in particolare ex articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000), l'interpretazione autentica dell'articolo 4 del RDL n. 652/1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto).

Secondo tale interpretazione "i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti strutturalmente ad esso connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso". Alla luce di tale interpretazione autentica, e tenendo congiuntamente conto del dettato

⁷ A tale riguardo, occorre segnalare che la Circolare del Ministero dell'Economia - Dip. Ragioneria Generale dello Stato n. 5 dell'11 febbraio 2005, recante le modalità di applicazione della regola del 2% alla crescita delle assegnazioni rispetto al 2004 prevista dall'articolo 1, commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che, "in caso di particolare necessità ed urgenza", per quanto concerne l'utilizzo del fondo spese obbligatorie e d'ordine, si possa eccedere tale misura con procedura che coinvolge le commissioni parlamentari e la Corte dei conti.

degli articoli 4 e 10 dello stesso RDL, si ha che, come specifica il comma 540 in parola, "concorrono alla formazione della rendita catastale (...) gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo".

In altri termini con il comma in parola si andava a modificare, con una norma interpretativa, la definizione di "fabbricato" contenuta nella "legge catastale" (RDL 652/1939); la conseguenza era un allargamento della base imponibile ai fini ICI delle aziende, visto che, nel determinare la rendita catastale, si dovevano considerare non solo gli immobili, ma anche gli impianti esterni all'opificio, in quanto considerati componenti dell'edificio principale.

La RT non considera il comma in esame.

Al riguardo, si segnala che la norma di cui si dispone la soppressione, a fronte di un maggior gettito fiscale a favore dei Comuni, prevedeva una riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali (testualmente la norma disponeva che "i trasferimenti erariali agli enti locali sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento").

Anche se gli effetti finanziari della disposizione contenuta nella norma si sarebbero avuti solo a giugno (termine di scadenza del versamento totale o parziale dell' ICI), la sua soppressione di fatto fa venire meno una previsione di gettito a legislazione vigente, nonostante che in sede di All. 7 alla legge finanziaria 2005 alla norma soppressa non siano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5

(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

Il comma 1 stabilisce che il CIPE, al fine di accelerare la spesa in conto capitale nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanzia prioritariamente, anche utilizzando le risorse rese disponibili dalla riforma degli incentivi di cui al successivo articolo 8, gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche.

Il comma 2 prevede la destinazione, da parte del CIPE, di una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di interventi destinati alla riqualificazione e al miglioramento della dotazione infrastrutturale delle città e aree metropolitane. L'individuazione di detti interventi vedrà il coinvolgimento dei Comuni in base ai criteri e alle intese raggiunte dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni interessate, dai rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale (comma 3).

La RT afferma che gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate vengono prioritariamente destinati dal CIPE ad interventi infrastrutturali nelle aree urbane volti ad accrescere le potenzialità competitive e a garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale. La RT evidenzia che la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa. La RT afferma ancora che il CIPE, per il rifinanziamento della legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443), utilizza anche le risorse derivanti dall'articolo 8 del presente decreto e rivenienti dalla riforma degli

incentivi alle imprese. Tali risorse ammontano a 225 mln di euro per il 2005, 355 mln di euro per il 2006 e 170 mln di euro per il 2007.

Con riferimento a tale ultima affermazione, si segnala che tale asserzione sembra far discendere l'insorgenza dalla norma di nuovi oneri che non si evincono direttamente come effetto della disposizione. Sul punto occorre pertanto acquisire l'avviso del Governo.

Al riguardo, premesso che risulta indeterminata la quota del Fondo per le aree sottoutilizzate da destinare alla riqualificazione e al miglioramento della dotazione infrastrutturale delle città e aree metropolitane, andrebbe comunque chiarito se la valorizzazione della capacità propositiva dei Comuni e il conseguimento di intese a livello inter-istituzionale avvengano con le ordinarie risorse di bilancio ovvero, configurandosi come una attività di tipo innovativo o straordinario, costituiscano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza decentrata.

In relazione ai saldi di finanza pubblica, si evidenzia poi una notevole difformità fra gli effetti della norma sul saldo netto da finanziare da un lato e quelli sull'indebitamento e il fabbisogno dall'altro, presumibilmente scontando una utilizzazione limitata e scaglionata nel tempo delle risorse stanziare. Anche sul punto sarebbe utile un chiarimento.

Il comma 4 dispone che alla realizzazione delle infrastrutture tramite l'istituto del *project financing* possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

La RT non considera la norma.

In premessa, circa l'utilizzo delle risorse costituenti investimenti immobiliari, risulta opportuno chiarire se si tratti di risorse finanziarie che derivano dal realizzo di investimenti immobiliari, con conseguente impatto sul patrimonio pubblico.

*Si evidenzia inoltre che la disposizione, pur prevedendo la sola facoltà di destinare risorse all'istituto del *project financing*, va valutata alla luce dell'articolo 11 del D.Lgs 16*

febbraio 1996, n. 104, che vincola gli investimenti nel settore immobiliare e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'acquisto di immobili ad una preventiva verifica della redditività prevedibile, laddove una valutazione del genere non è prevista con riferimento alla norma in esame.

Il comma 5 stabilisce che con DPCM siano dichiarati interventi infrastrutturali strategici ed urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le opere ed i lavori relativi alle concessioni autostradali già approvate e non incluse nel primo programma delle infrastrutture strategiche. Per tali opere si applicano le direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici e le norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale⁸. Sono fatti salvi solo quegli atti e provvedimenti già assunti e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se destinati a concludersi entro trenta giorni (comma 6).

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, sarebbe utile chiarire se la dichiarazione di interventi infrastrutturali strategici e urgenti delle opere relative alle concessioni autostradali già assentite, includendo nel programma delle infrastrutture strategiche una ulteriore tipologia di interventi, non possa determinare incongruenze rispetto agli altri interventi già presenti in detto programma.

Il comma 7, relativamente a ciascuna opera di cui al comma 5, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario con i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67. Il Commissario segue l'andamento delle opere, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento ed

⁸ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni e decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni.

esercita i poteri attribuitigli qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti, comunicandolo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 8). Nello svolgimento delle proprie funzioni il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento (comma 9). Il successivo comma 13 affida ad un DPCM i criteri per la corresponsione dei compensi ai Commissari straordinari, alla cui spesa si fa fronte con l'utilizzo dei fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

La RT non considera le disposizioni relative all'istituto del Commissario straordinario.

Al riguardo, relativamente al compenso da corrispondere al Commissario straordinario, atteso che la relativa spesa è coperta a valere sugli stanziamenti delle opere di cui al comma 5, si segnala che sarebbe utile pervenire ad una quantificazione del relativo onere, demandato invece ad una successiva determinazione amministrativa.

Il comma 10 introduce tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi per la realizzazione dei terminali di rigassificazione. Se entro 60 giorni dalla richiesta gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni non procedono ai propri adempimenti, il Ministero delle attività produttive provvede, con le ordinarie risorse di bilancio, alla nomina di un commissario *ad acta*.

La RT non esamina la disposizione.

Al riguardo, anche se l'onere connesso alla nomina del commissario ad acta è di tipo eventuale, sarebbe opportuna una quantificazione, al fine di verificare la capacità delle

ordinarie dotazioni di bilancio a far fronte alla relativa spesa. In questo senso, risulta altresì utile l'indicazione dei capitoli di bilancio su cui eventualmente trovano copertura gli oneri stessi.

Il comma 12 dispone che in caso di risoluzione del contratto d'appalto per reati accertati, per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo o per inadempimento di contratti per cottimo, l'appaltatore deve provvedere a liberare le aree di lavoro nel termine assegnatogli dalla stazione appaltante e in caso di inadempienza vi provvede d'ufficio la stazione appaltante con addebito degli oneri all'appaltatore. La stazione appaltante in alternativa ad azioni che tendono ad impedire o ritardare lo sgombero può depositare cauzione in conto capitale a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'uno per cento del valore del contratto. Rimane fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento degli eventuali danni.

La RT non valuta la disposizione.

Al riguardo, andrebbe chiarito attraverso quale procedura si intende pervenire al recupero delle somme sostenute dalla stazione appaltante per lo sgombero delle aree di lavoro e a carico dell'appaltatore, qualora risulti impraticabile il recupero delle stesse.

Andrebbe chiarito inoltre se agli oneri connessi al rilascio di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e al deposito di cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore si faccia fronte nell'ambito delle risorse previste per la realizzazione dell'opera o in altro modo. In tale ultimo caso, trattandosi di nuovi oneri, occorrerebbe regolare gli aspetti finanziari.

Il comma 14 autorizza la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano. I contributi sono a carico del Fondo

per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri che viene integrato per tale scopo di 5 milioni di euro annui per 15 anni a decorrere dal 2005.

La RT evidenzia che la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa. Si afferma, inoltre, che la concessione di contributi di 5 mln di euro annui per 15 anni è posta a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che viene corrispondentemente integrato del predetto importo. I contributi rappresentano un tetto di spesa la cui quantificazione deriva dall'attualizzazione al 4 per cento di un importo pari a 55 mln di euro complessivi e necessario all'integrazione dei finanziamenti già stanziati a legislazione vigente e essenziali per la realizzazione del progetto di bonifica.

Al riguardo, trattasi di un tetto di spesa e quindi non si pongono problemi per i profili di competenza. Potrebbe comunque essere utile quantificare più puntualmente gli oneri necessari per la realizzazione delle opere di ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area in questione.

Il comma 15 prevede la proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti. La proroga cesserà con l'aggiornamento del piano regolatore generale medesimo.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 16 dispone che il contributo di 10 milioni previsto dall'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa può contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di

prestiti obbligazionari, può essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.

La RT non esamina la norma.

Premesso che all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il contributo concesso nel triennio 2003-2005 è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, andrebbe chiarito se l'importo del contributo di 10 milioni indicato dalla presente disposizione si riferisce ad una parte dello stanziamento previsto per l'anno 2005 o all'importo stanziato per l'anno 2003.

Articolo 6

(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse)

Il comma 1 destina una quota pari ad almeno il 30 per cento del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica.

La RT non considera l'intero articolo.

Al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni da formulare, salvo segnalare che l'aver fissato la quota del Fondo da destinare al sostegno alle imprese nella misura di almeno il 30 per cento rende indeterminato il limite massimo che può assumere la quota stessa, il che si potrebbe riflettere sull'adeguatezza delle risorse da destinare alla realizzazione degli altri interventi finanziati con il Fondo medesimo.

Il comma 2 affida al CIPE l'individuazione degli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota del Fondo rotativo tramite il Programma nazionale della ricerca.

Il comma 3, lettera a) adegua il comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) alle disposizioni contenute nel comma 1. La lettera b) aggiunge un periodo al comma 355 della medesima legge specificando, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento con il Fondo rotativo, quali progetti di investimento sono considerati prioritariamente.

Il comma 4 definisce gli obiettivi prioritari a cui sono destinate le risorse finanziarie indicate al comma 1: programmi strategici di ricerca, realizzazione e potenziamento di distretti tecnologici, stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese.

Relativamente ai commi 2, 3 e 4 nulla da osservare.

Il comma 5 attribuisce al CIPE la possibilità di riservare una quota delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici.

Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni formulate al precedente comma 1.

Il comma 6 consente al MIUR di prorogare le convenzioni stipulate con gli istituti bancari per le attività istruttorie finalizzate alla concessione di incentivi di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, per un periodo di tempo non superiore alla originaria durata contrattuale e a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento.

Al riguardo, va segnalato che la scadenza delle convenzioni in parola presuppone che a legislazione vigente non sia previsto alcun stanziamento relativamente agli oneri ad

esse connessi. Sarebbe peraltro utile avere una quantificazione degli oneri in parola e ottenere chiarimenti sulla tecnica di copertura, in particolare se essa sia stata reperita su stanziamenti di bilancio a legislazione vigente che in teoria non avrebbero dovuto contenere tali risorse.

Il comma 7 affida ad un decreto del MIUR, previo coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni, la ripartizione del fondo di cui all'articolo 4, comma 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 8 stabilisce che presso il CIPE si costituisce in Comitato per lo sviluppo con finalità di promozione e coordinamento degli interventi volti al rafforzamento dell'innovazione e della produttività dei distretti e dei settori produttivi. Non sono previsti nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato e per la sua attività il Comitato si avvale delle strutture del CIPE. Il Comitato individua le priorità e la tempistica degli interventi, indirizza e coordina gli stessi, sia con incentivi esistenti, sia proponendone di nuovi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme (comma 9). Inoltre promuove la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici (comma 10).

Per realizzare i compiti attribuitigli il Comitato orienta e coordina le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, ricorrendo altresì al fondo aree sottoutilizzate e al fondo rotativo (comma 11).

Al riguardo, appare opportuno che venga chiarito in quale modo i compiti assegnati al Comitato e le diverse ed ulteriori finalità possano essere svolti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, atteso che dalle disposizioni sembra evidenziarsi che l'attività del

Comitato sia di tipo innovativo, con un conseguente aggravio operativo delle strutture del CIPE.

Con riferimento all'attività del Comitato di orientamento e coordinamento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, sarebbe utile evidenziare le risorse finanziarie disponibili in bilancio e utilizzabili allo scopo, oltre al livello di impegnabilità delle stesse, atteso che il decreto in esame interviene ad anno finanziario già avviato.

Il comma 12 prevede la costituzione del CIPE in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia con finalità di coordinamento e sviluppo delle iniziative volte ad attrarre investimenti e persone di alta qualifica nel paese. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Comitato, al fine di attrarre gli investimenti, definisce la strategie e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia Spa (comma 13).

Il comma 14 stabilisce che il CIPE annualmente determini le risorse del Fondo aree sottoutilizzate da destinare al finanziamento del contratto di localizzazione e dell'intervento di Sviluppo Italia Spa per l'attrazione degli investimenti.

Al riguardo, con riferimento all'istituzione del Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia, si ribadisce quanto osservato al comma 8. Sarebbe, altresì, opportuna una quantificazione degli oneri connessi all'attuazione da parte di Sviluppo Italia Spa degli obiettivi generali fissati dal Comitato.

Articolo 7

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

Il comma 1 consente la realizzazione in tutte le aree sottoutilizzate degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, contenuti nel programma approvato con delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 83. Annualmente il CIPE determina le risorse del Fondo aree sottoutilizzate da destinare al finanziamento del programma in parola, la cui realizzazione avviene attraverso la Infratel Italia Spa e la Innovazione Italia Spa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa, non si ha nulla da osservare, salvo segnalare che l'estensione degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda a tutte le aree sottoutilizzate, nel richiedere presumibilmente un maggior impegno finanziario, potrebbe risultare incongrua rispetto al finanziamento degli altri interventi attraverso il Fondo aree sottoutilizzate.

Il comma 2 rinnova il contributo a favore della fondazione Ugo Bordoni per il triennio 2005-2007 per un importo di 5.165.000 euro annui.

La RT afferma che l'assegnazione dell'ulteriore contributo annuo di 5.165.000 euro annui per il triennio 2005-2007 ricalca quello assegnato con legge n. 3 del 2003 per il triennio 2002-2004. Esso consentirà alla Fondazione la prosecuzione delle attività e delle ricerche in corso. In particolare, sarà possibile proseguire la realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, sulla base della specifica convenzione stipulata con il Ministero delle

comunicazioni. La RT dichiara inoltre che l'onere rappresenta il limite massimo di impegno per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, configurandosi l'onere come tetto di spesa.

Il comma 3 sostituisce il comma 502 della LF 2005, concernente la definizione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), dei requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta, di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000 (LF per il 2001), finalizzati al controllo a distanza degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Nello specifico la modifica individua sempre nell'AAMS il soggetto che definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo relativi:

- agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- alle schede di gioco intese come *hardware* e *software* dell'apparecchio stesso;
- ai documenti attestanti il rilascio dei nulla osta previsti dal citato articolo 38, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000.

Tali requisiti sono finalizzati al controllo a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I costi relativi al rilascio dei predetti documenti o sistemi saranno a carico dei soggetti richiedenti.

La RT prevede un maggior gettito a titolo di ISI (imposta sugli intrattenimenti) e di PREU (prelievo erariale unico sugli apparecchi a vincita) stimato rispettivamente in 0,6 mln e 7,4 mln per il 2005 ed in 6 mln e 94 mln per il 2006 e a regime.

Nello specifico, la RT evidenzia che al termine del 2004 erano legalmente autorizzati circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000 senza vincite in denaro; l'AAMS, inoltre, stima in circa n. 20.000 – 25.000 gli apparecchi del primo tipo illegalmente o irregolarmente operanti e in circa n. 40.000 – 45.000 gli apparecchi senza vincite in denaro che operano sempre in condizioni di non conformità alle autorizzazioni di legge.

La tecnologia digitale descritta in precedenza permetterebbe di contrastare il gioco illecito ed irregolare in modo da: incrementare il numero dei nulla osta per apparecchi senza vincite in denaro, ampliare il mercato degli apparecchi con vincite in denaro, consolidare la base di apparecchi senza vincite in denaro in ragione del nuovo rilascio di nulla osta.

A tale innovazione, nell'ipotesi di “recupero” della quantità di apparecchi non regolari su definita, viene ascritto un maggior gettito di competenza pari a 6 mln in termini di ISI e a 95 mln in termini di PREU; a tali ammontari, per il solo anno 2005 viene applicata una riduzione di circa il 92% in ragione dei tempi necessari alla realizzazione della sperimentazione delle tecnologie in parola.

Nel premettere che la RT non specifica la metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito e che la tabella riepilogativa di quantificazione del comma in esame ascrive a titolo di ISI per il 2005 un importo di 0,6 mln, pari al 10% del maggior introito, a fronte dell'8% dichiarato nella stessa RT (pertanto il maggior gettito sarebbe pari a 0,48 mln), appaiono opportune alcune osservazioni.

Da dati reperiti sulla stampa specialistica⁹ si evince che in base alla sanatoria degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 erano emersi n. 429.646 congegni (tra videopoker, videogiochi e apparecchi elettronici) per i quali era stato richiesto il nulla osta

⁹ Si veda su [Il Sole 24ore](#) del 26/04/2004 l'articolo "Slot machine, prima puntata".

di regolarizzazione, laddove il dato iniziale stimato in RT è di circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000 senza vincite in denaro, la cui somma dà circa 380.000 apparecchi legittimamente funzionanti al termine del 2004. Da ciò deriva che il numero di apparecchi effettivamente operanti potrebbe risultare sottostimato rispetto a quello verosimilmente ipotizzabile (è infatti possibile immaginare che ai 429.646 congegni emersi, anche se in parte rottamati e poi sostituiti, si debbano aggiungere anche quelli già legalmente funzionanti alla data del 1° gennaio 2003). Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti in merito.

La RT non specifica nel dettaglio il procedimento di calcolo utilizzato per la stima del maggior gettito.

Utilizzando i dati tratti dalla RT annessa al decreto-legge n. 269 del 2003¹⁰, che conteneva disposizioni analoghe a quella in esame, si può peraltro ottenere una stima implicita del numero di apparecchi considerati. In particolare, l'incremento di gettito a fini ISI stimato in RT corrisponderebbe ad un'emersione di circa 30.000 apparecchi senza vincite in denaro, mentre l'incremento a titolo di PREU sarebbe riconducibile a circa 14.000 apparecchi con vincite in denaro. La citata RT quantificava infatti una base imponibile media e forfetaria per gli apparecchi soggetti ad ISI di 2.500 euro, applicando ai quali l'aliquota dell'8% (aliquota ISI) si ottiene un valore medio a titolo di ISI pari a circa 200 euro¹¹; dividendo gli stimati 6 mln per i 200 euro medi di ISI si ottiene il numero di 30.000 apparecchi.

Con lo stesso procedimento si ricava una stima indiretta del numero di apparecchi che garantirebbe l'incremento di gettito a fini PREU, pari alle citate 14.000 unità¹². Da

¹⁰ Si veda A.S. 2518.

¹¹ Si rammenta che il gettito ISI è dato dall'applicazione dell'8% ad ammontari differenti di base imponibile forfetaria a seconda della tipologia di apparecchi da intrattenimento.

¹² Nello specifico si è moltiplicata la stimata base imponibile media pari ad euro 50.000, per ogni apparecchio soggetto al citato prelievo erariale, per la vigente aliquota PREU, pari al 13,5%, ottenendo così l'ammontare medio di PREU, pari a circa 6.750 euro ad apparecchio. Dividendo gli stimati 95 mln di euro di maggior gettito per l'ammontare medio di PREU così ottenuto si perviene ad una stima di 14.000 unità.

ciò si evince che la RT ipotizza che oltre il 50% degli apparecchi che permettono vincite in denaro nonché il 67% degli altri apparecchi saranno regolarizzati per effetto delle nuove tecnologie digitali. A supporto di tale ipotesi non sono peraltro forniti elementi o dati che permettano di considerare verosimile una così elevata percentuale di regolarizzazioni, il che invece appare necessario onde escludere che sia stata effettuata una stima non prudentiale del maggior gettito. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento al riguardo.

Inoltre, le stime governative sembrerebbero aver preso in considerazione esclusivamente lo stock di apparecchi non legalmente autorizzati invece che il flusso delle installazioni; tale circostanza ha effetti diretti sul gettito, atteso che per la quantificazione delle maggiori entrate il parametro essenziale è dato dall'ammontare delle somme giocate su ciascun apparecchio. Tale variabile è strettamente legata al tempo di utilizzo dell'apparecchio stesso e pertanto al momento della sua installazione. E' infatti previsto che, nel caso di installazione effettuata in corso di anno, il pagamento dell'imposizione in esame sarà in ragione della frazione di anno residua.

Una considerazione di segno opposto nasce peraltro dalla mancata considerazione nella RT del maggior gettito IVA sui corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento, atteso che per tali tipologie di introiti è prevista l'opzione tra regime normale e regime forfetario.

Ultima osservazione concerne la mancata stima della variazione di gettito per imposte dirette (IRE, IRES, IRAP ed addizionali) che si potrebbe verificare per effetto dell'incremento sia dei ricavi sia dei costi in capo ai gestori di detti apparecchi; infatti, l'emersione degli apparecchi reca con sé non solo un incremento delle componenti positive di reddito, ma anche un incremento degli oneri per noleggio, manutenzione, utenze, assicurazioni o ammortamento dei beni nel caso in cui i gestori li detengano a titolo di proprietà.

Articolo 8

(Riforma degli incentivi)

Con il comma 1 si dispone che la concessione, a decorrere dal 17 marzo 2005, delle agevolazioni per investimenti in attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992 e all'articolo 2, comma 203, lettere d)-f) della legge n. 662 del 1996, è attribuita prevedendo che il contributo in conto capitale non possa eccedere la metà del finanziamento complessivo, la cui restante parte è composta, per pari importo, da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato e da un finanziamento pubblico agevolato, i cui criteri di erogazione e rimborso sono fissati dal CIPE e sul quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,5 per cento annuo. Si prevede inoltre l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso del finanziamento, nonché l'indicazione per la formazione delle graduatorie di parametri limitati nel numero, rappresentativi dell'obiettivo, verificabili e premianti per i progetti che prevedono un minore ricorso al contributo in conto capitale.

Si rinvia al comma 6 per l'analisi degli effetti finanziari della misura.

Il comma 2 individua i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione del comma 1, con riferimento alle attività della filiera agricola.

Il comma 3 esclude l'applicazione delle suddette disposizioni alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi emessi prima del 17 marzo 2005 o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento, alla

stessa data, è assicurato con risorse che risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento.

Con il comma 4 si stabilisce che la concessione del finanziamento bancario ordinario è effettuata, scadute le vigenti convenzioni in materia, dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi.

Il comma 5 prevede la possibilità di erogare i finanziamenti pubblici agevolati *de quibus* sulla quota - stabilita con delibere CIPE - del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della "finanziaria" per il 2005, ai sensi del successivo comma 360.

I suddetti commi 2-5 non rivestono di per sé profili rilevanti per quanto di competenza.

Con il comma 6 si dispone che il CIPE, nel biennio 2005-2006, assegni, per il finanziamento del contributo in conto capitale e al complesso degli strumenti di cui al comma 1, risorse tali da attivare, unitamente a quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato registrato nel biennio 2003-2004. In sede di prima applicazione il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali non inferiore a 750 mln di euro, da utilizzare a copertura degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del presente decreto (225 mln di euro nel 2005, 355 nel 2006 e 170 nel 2007).

La RT, in riferimento ai commi 1-6, precisa che con gli strumenti della legge n. 448 del 1992 nel 2003 e nel 2004 sono stati agevolati (in parte con risorse regionali e comunitarie) investimenti privati per un valore medio di circa 6,7 mld di euro. L'ammontare delle relative agevolazioni nazionali è

stato pari in ciascuno dei due anni considerati a circa 1,9 mld di euro. Il risparmio atteso dalla riduzione dei contributi in conto capitale a non più del 50% del finanziamento complessivo è valutato, in questa prima fase, in misura pari al 60% delle risorse che sarebbero state erogate in conto capitale (che si ridurrebbero pertanto a 750 mln di euro nel triennio 2005-2007). Tale valore, ancorché non si possa inizialmente attingere dalle risorse derivanti da revoche o rinunce, già finalizzate alla copertura di iniziative finanziate su precedenti bandi, conferma la possibilità di conseguire nel 2005, a valere sui 1.528 mln di euro accantonati con la delibera CIPE n. 19 del 2004, un risparmio valutabile in 750 mln di euro nel triennio sul saldo di bilancio.

Al riguardo, premesso che il conteggio riferito agli anni pregressi (dal quale si evince che l'onere per i finanziamenti in oggetto, per effetto della nuova disciplina, si ridurrebbe a 750 mln di euro, verosimilmente frutto di un arrotondamento della cifra esatta, che dovrebbe corrispondere, sulla base dei dati riportati, a 760 mln di euro) sconta una percentuale di risparmi superiore a quella prudenzialmente ipotizzabile (giacché la quota di contributo in conto capitale viene assunta pari al 40% anziché al 50% del finanziamento complessivo) e riconosciuto tuttavia che i risparmi ipotizzati scontano, rispetto alle risorse assoggettate al nuovo regime, una percentuale di contributi in conto capitale anche lievemente superiore al limite legale del 50% (si presume che, anche in tale caso, si tratta di un mero arrotondamento), sarebbe opportuno che venissero fornite assicurazioni sull'effettiva disponibilità delle risorse accantonate con la delibera del CIPE n. 19 del 2004, per escludere che una quota delle stesse sia già stata impegnata, il che ridurrebbe l'impatto finanziario della norma in esame.

Sarebbe poi necessario un chiarimento in merito alla metodologia seguita per la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore statale, indicati nell'apposito allegato in un effetto nullo nel 2005 e

di 190 mln di euro nel 2006, 260 nel 2007, 220 nel 2008 e 80 nel 2009. In particolare, sarebbe opportuno precisare se gli importi appena riportati sono connessi alla tempistica di erogazione dei contributi agevolati. Inoltre, andrebbero chiariti i criteri utilizzati per definire l'effetto della misura sul fabbisogno del settore statale anche sotto un altro profilo: infatti, con la modifica in esame si continuerà a registrare un'uscita di cassa in corrispondenza del capitale erogato, anche se destinato ad essere rimborsato maggiorato con i previsti interessi.

In relazione a tale ultimo profilo, infine, si evidenzia che la RT non sembra contenere alcuna valutazione relativa all'impatto (positivo) sui saldi rappresentato dalla corresponsione di un interesse (ragguagliato ad un tasso pari almeno allo 0,5%) da parte delle imprese sul finanziamento agevolato concesso ai sensi della disciplina in questione.

Il comma 7 modifica diverse disposizioni del decreto legislativo n. 185 del 2000 recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, prevedendo per le relative agevolazioni l'applicazione dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli, nonché una durata non superiore ai 15 anni per i mutui agevolati nel settore agricolo. Vengono inoltre estese le platee dei soggetti che possono accedere ai benefici concessi, ampliando le fasce di età coinvolte, eliminando rigide indicazioni quantitative nello stesso ambito, modificando i periodi temporali nei quali determinati requisiti (residenza, stato di disoccupazione) devono essere posseduti e includendo nelle finalità dei finanziamenti anche gli ampliamenti aziendali, in presenza di determinate condizioni. Si concede, infine, al CIPE la facoltà di ritoccare i limiti di investimento contenuti nel citato decreto legislativo.

Al riguardo, premesso che gli interventi in oggetto sono finanziati a valere su un apposito fondo rifinanziabile per un periodo pluriennale nella tabella D) allegata alla legge finanziaria, non vi è nulla da osservare.

Articolo 9

(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, a favore dei soggetti rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese¹³ e residenti in Stati membri dell'UE ovvero dello Spazio economico europeo, un contributo sotto forma di credito di imposta nel caso in cui diano vita ad un processo di concentrazione. Tale contributo, definito come "premio di concentrazione", viene concesso solo in caso di effettiva realizzazione dell'operazione ed è pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze (inerenti all'operazione).

Per ottenere il contributo devono inoltre essere rispettate alcune condizioni specifiche, così riassumibili: il processo di concentrazione deve essere concluso, con riferimento agli effetti civili, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame; l'impresa risultante dal processo di concentrazione deve comunque rientrare nella definizione di piccola e media impresa; tra le imprese interessate dal processo di concentrazione, che devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo, non deve sussistere, così come previsto dal

¹³ Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361 del 6 maggio 2003; tale definizione è in vigore dal 1 gennaio 2005 e considera medie imprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 250 ed un fatturato (o totale di bilancio) inferiore a 50 milioni di euro (43 milioni di euro).

comma 2 dell'articolo in discorso, alcun tipo di rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o relativo a partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da una stessa persona fisica o suoi familiari ai sensi dell'articolo 5 del TUIR (DPR n. 917 del 1986).

Il successivo comma 3 prevede che il "premio" deve essere richiesto, a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, dall'impresa concentrataria per via telematica all'Agenzia delle Entrate (centro operativo di Pescara), che esaminerà le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, verrà concesso nei limiti, e quindi fino all'esaurimento, dei fondi stanziati, pari a 34 mln per il 2005, 110 mln per il 2006 e 57 mln per il 2007.

Infine, il comma 6 prevede che il contributo, utilizzabile dalla società concentrataria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRAP (d.lgs. n. 446 del 1997), ai fini delle imposte dirette (IRE o IRES) ed ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del TUIR (interessi passivi).

La RT evidenzia che l'onere connesso al provvedimento in esame è configurabile come un tetto di spesa, pari ai citati importi per il 2005, il 2006 e il 2007.

Al riguardo, pur considerando che le norme applicative del nuovo istituto sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, si rileva che la disposizione in esame non sembra escludere che possano verificarsi, tra Amministrazione e soggetti interessati al beneficio, situazioni di contenzioso che risultano ampiamente

prevedibili sulla base della esiguità delle risorse stanziare rispetto alla presumibile platea dei beneficiari del contributo¹⁴.

In particolare, non si specifica se le imprese che non ricevono il contributo per insufficienza del fondo in un anno perdono la possibilità di ricevere il contributo in modo definitivo o se verranno riconsiderate in una nuova graduatoria nell'anno successivo.

Tali situazioni potrebbero avere una ricaduta in termini di maggiori oneri per contenzioso nonché di difficoltà amministrativo-gestionali legate al processo di concessione del contributo stesso.

Un'ulteriore osservazione riguarda la totale esenzione del suddetto credito d'imposta a fini IRAP, IRE ed IRES e la non rilevanza ai fini del rapporto di cui al citato articolo 96 del TUIR.

La RT non prende in considerazione tali aspetti e pertanto non quantifica le variazioni di gettito associate alla esplicita previsione della deducibilità del credito d'imposta in esame.

L'esclusione dalla base imponibile delle citate imposte, nonché la mancata rilevanza ai fini del rapporto che definisce la quota di interessi passivi deducibili, influiscono peraltro direttamente sul gettito delle imposte in questione (si pensi anche ad effetti di autofinanziamento, ai maggiori investimenti e al conseguente aumento delle componenti negative di reddito).

¹⁴ Si consideri, a titolo meramente esemplificativo, che una quantificazione abbastanza verosimile e comunque prudente delle spese agevolabili con credito d'imposta per ogni soggetto PMI interessato da un processo di concentrazione può essere di circa 5.000 euro; tale valore, rapportato all'ammontare totale del fondo messo a disposizione dalla norma (pari nel complesso a 200 mln di euro), genera un potenziale numero di soggetti beneficiari, nell'arco dei tre anni contemplati, di 40.000 unità. Tale dato appare esiguo rispetto alla platea dei soggetti PMI; si consideri infatti che esse risultano essere oltre 4.000.000 di unità, rappresentanti più del 95% del totale delle imprese operanti in Italia (fonte: elaborazioni CONFAPI su dati 8° censimento ISTAT, 2001).

Articolo 10

(Disposizioni in materia di agricoltura)

Comma 1 - IVA agricola

Il comma 1 apporta modifiche al vigente regime IVA in agricoltura disciplinato dall'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972; in particolare, la lettera a) elimina, per le società cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni, la differenza tra conferimenti effettuati da soci agevolabili e non agevolabili secondo il regime IVA speciale applicabile fino alla soglia limite di 20.658,28 euro (limite abrogato dalla successiva lettera b)), e modifica il sistema di imputazione dell'IVA a monte.

La lettera b) sopprime il comma 3 del citato articolo 34, che prevede l'applicabilità del regime speciale IVA (per i prodotti rientranti nella prima parte della tabella A allegata al citato DPR n. 633 del 1972) per i soli produttori agricoli che hanno realizzato un volume di affari superiore a 20.658,28 euro; tale modifica comporta che tutti i produttori agricoli potranno applicare in via definitiva la detrazione forfetaria dell'IVA.

La lettera c) specifica la condizione per cui la detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 del citato articolo 34.

La lettera d) sopprime il comma 10, che contiene l'obbligo di considerare unitarie le attività svolte nell'ambito della medesima azienda agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina dell'IVA a regime speciale.

Infine la lettera e), sostituendo il vigente comma 11, armonizza gli adempimenti da parte dei contribuenti con la citata normativa modificata.

La RT concernente il presente comma stima la perdita di gettito riferibile alla lettera a) in 9 mln di euro, evidenziando che la difficoltà di valutare il minor gettito (dovuta alla mancanza di dati) viene superata attraverso il confronto tra gli imponibili che le cooperative porterebbero in detrazione qualora fosse introdotta la modifica recata dal disegno di legge in esame e quanto attualmente esse detraggono a legislazione vigente e secondo le risultanze delle dichiarazioni IVA del 2002 per l'anno d'imposta 2001.

Inoltre la RT stima la perdita di gettito totale ascrivibile alle lettere b) e d) in circa 242 mln di euro.

Tale quantificazione deriva dall'estrapolazione dei dati relativi all'anno d'imposta 2001, concernenti i soggetti che compilano il prospetto relativo al regime speciale per l'agricoltura e che hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 20.658,28 euro; per essi è stata calcolata l'imposta teorica derivante dall'applicazione del regime normale ed è stata posta a confronto con l'imposta incassata con l'applicazione del regime speciale.

La RT ripropone la medesima quantificazione presentata in sede di LF per il 2005, che peraltro provvedeva solo a prorogare il regime speciale IVA ai produttori agricoli che avessero superato il già citato volume d'affari di 20.658,28 euro.

Si evince quindi che la RT annessa al provvedimento in esame non stima in realtà per la disposizione di cui alla lettera d) alcuna perdita di gettito.

Al riguardo, si ribadisce preliminarmente quanto osservato a proposito della citata norma della legge finanziaria 2005 circa il fatto che "l'ulteriore proroga del regime agevolato in esame potrebbe perpetuare pratiche elusive da parte dei contribuenti che in

passato hanno esposto lo Stato italiano a contenzioso nei confronti della UE per atti configurabili come concorrenza scorretta”¹⁵.

La lettera d), contenente l’abrogazione dell’obbligo di considerare unitarie le attività nell’ambito della medesima impresa agricola, così come evidenziato in passato in relazione ad una analoga norma¹⁶, implica l’eventualità di un minor gettito dovuto al fatto che la separazione delle attività e quindi del connesso regime IVA può comportare delle posizioni di convenienza fiscale da parte dei contribuenti i quali potranno così scegliere il regime fiscale più opportuno.

Si rammenta poi che il d.lgs. n. 99 del 2004, concernente “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettere d), f), g), l), ee), della legge n. 38 del 2003,” ha ampliato la platea di soggetti riconducibili alla categoria di imprenditori agricoli professionali (IAP). In particolare, oltre a coloro che svolgono le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sono considerati IAP anche: le società di persone in cui almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; le società in accomandita nelle quali i soci accomandatari rivestono la citata qualifica; le società cooperative qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di IAP; le società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP. Tale estensione soggettiva implica sicuramente anche un’estensione dei benefici riconducibili al regime IVA speciale in agricoltura qui considerato.

Alla luce delle predette considerazioni, il minor gettito quantificato in RT per il complesso delle disposizioni in 251 mln di euro a decorrere dal 2006 e a regime potrebbe risultare sottostimato, soprattutto tenendo conto dell’ampliamento della platea di soggetti considerati imprenditori agricoli e, inoltre, dell’utilizzo di dati risalenti al 2001, che non

¹⁵ Si veda Nota di Lettura n. 120 del 2004.

¹⁶ Si veda Nota di Lettura n. 130 del 2005.

prendevano in considerazione tali soggetti, i quali, essendo riconducibili ad imprese societarie, presentano verosimilmente valori di reddito e di volume d'affari elevati.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito.

Un'ultima considerazione riguarda la configurazione dell'onere in questione quale limite massimo di spesa, contenuta nella RT, configurazione che non sembra trovare riscontro nella formulazione letterale della norma.

Comma 2 - Accise alcolici

Il successivo comma 2 aumenta le attuali aliquote d'accisa per alcuni prodotti alcolici nelle seguenti misure:

- birra: da euro 1,59 ad euro 1,97 per ettolitro e per grado-plato;
- prodotti alcolici intermedi: da euro 56,15 ad euro 62,33 per ettolitro;
- alcole etilico: da euro 730,87 ad euro 765,44 per ettolitro anidro.

La RT stima un maggior gettito pari a 84,4 mln per il 2005 e 116,1 mln per il 2006 e successivi.

Tali ammontari tengono conto dell'incremento delle aliquote di accisa e del connesso aumento del gettito a titolo di IVA; inoltre, i dati del 2005 sono opportunamente pesati in ragione dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al riguardo, si segnala che nella quantificazione predisposta nella RT non vengono esplicitati dati relativi ai consumi dei suddetti prodotti alcolici che consentano di verificare il maggior gettito previsto; occorre evidenziare peraltro che le variazioni di aliquota di accisa su cui è stato effettuato il calcolo di maggior gettito risultano difformi da quelle individuate dalla norma.

Infatti, per i prodotti intermedi la RT calcola la stima di maggior gettito sulla base di una nuova aliquota di 79 euro a fronte dei citati 62,33 per ettolitro contenuti nel testo; tale difformità è presente anche per l'alcole etilico, per il quale i calcoli contenuti in RT sono stati effettuati secondo un'aliquota di 900 euro per ettolitro a fronte della citata aliquota di 765,44 per ettolitro indicata nel testo. Utilizzando i valori esposti in RT e confrontandoli con quelli indicati nel testo della norma, risulterebbe pertanto sovrastimato il maggior gettito riconducibile all'incremento delle aliquote in discorso.

In ogni caso sarebbe opportuno conoscere l'ammontare di consumi stimato per ogni tipologia di prodotto, atteso che, utilizzando i dati sui consumi di tali prodotti contenuti in uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità¹⁷ e riparametrando su di essi i calcoli effettuati nella RT, apparirebbe sovrastimato, attraverso il confronto con il consumo espresso in ettolitri, il maggior gettito atteso dall'incremento dell'aliquota relativa alla birra.

Sarebbe opportuno inoltre conoscere a quale periodo di tempo si riferiscano i dati presi in esame, atteso che il consumo pro-capite dei suddetti prodotti, sempre utilizzando le informazioni contenute nel citato studio dell'ISS, sembrerebbe seguire una tendenza verso la riduzione.

Commi 3 e 4

I successivi commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente:

- che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali siano rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli (ai sensi del citato art. 34 del DPR n. 633 del 1972), al fine di garantire maggiori entrate pari a 20 mln di euro annui a decorrere dal 2006;

¹⁷ (Iss) - OSSFAD: "I consumi alcolici in Italia. Report 2004 sui consumi e le tendenze (1998-2001)".

- che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane siano stabilite, sempre a decorrere dal 2006, le nuove aliquote di accisa dei prodotti alcolici, in modo da garantire un ulteriore maggior gettito pari a 115 mln di euro.

Al riguardo, si segnala che l'incremento delle aliquote di accisa appare suscettibile di ripercuotersi sui prezzi dei prodotti in questione, modificando conseguentemente i consumi e rendendo eventualmente più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo dei 115 mln di euro, anche alla luce degli aumenti delle medesime accise già disposti con decorrenza immediata ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo.

Comma 8

Il comma 8, lettera b), prevede che sia inserito il comma 5-*bis* nell'articolo 17 del d.lgs. n. 102 del 2004, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003.

In sostanza, tale comma prevede che le garanzie prestate per gli interventi atti a favorire la capitalizzazione delle imprese, così come descritti dal citato articolo 17 del d.lgs n. 102 del 2004, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Agli eventuali oneri connessi alla escussione della predetta garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978; inoltre, la predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non fa menzione alcuna del comma in esame. Si tratta, tuttavia, di una questione già trattata in precedenti occasioni¹⁸.

Continua a trattarsi infatti di materia che ricade nell'ambito dell'obbligo di copertura ex articolo 81 Cost. (sia pure non per l'entità del credito garantito, ma per l'ammontare del relativo rischio), il che esclude la ricorribilità a mezzi di bilancio, anche se la garanzia è discrezionale.

Commi 9-10: Destinazione di risorse del Ministero delle politiche agricole

Il comma 9 fa affluire le risorse non utilizzate per la meccanizzazione dell'agricoltura, ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - destinate, in origine, al Fondo per il risparmio idrico ed energetico - all'ISMEA per le occorrenze connesse al prestito di garanzia nei confronti di imprese agricole al fine di agevolarne il ricorso al mercato dei capitali. La RT non esamina la norma.

Al riguardo, per i profili di interesse, trattandosi di risorse aggiuntive da destinare a finalità "altre" rispetto a quelle di originaria destinazione, sarebbe comunque opportuno acquisire elementi circa le disponibilità residue per la meccanizzazione dell'agricoltura, nonché in ordine all'attuale dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il comma 10 prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuova per il tramite della società Buonitalia spa, di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs n. 29 marzo 2004 n. 99, un programma di azioni volte a promuovere un migliore accesso ai mercati internazionali dei prodotti

¹⁸ Si veda Nota di lettura n. 129 del 2005.

agricoli ed agroalimentari italiani. A tal fine sono destinate, per l'anno 2005 ed "in quota parte", nel limite di 50 mln di euro, le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 42, della legge 350 del 2003, relative agli interventi, affidati a Sviluppo Italia S.p.a., nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, premesso che la norma rinvia l'esatta definizione del limite di spesa all'accertamento delle risorse effettivamente disponibili, che avverrà con un successivo decreto, da approvarsi entro 60 giorni, sarebbero utili elementi in ordine alle disponibilità residue ed ai margini di comprimibilità dell'autorizzazione di spesa incisa.

Articolo 11

(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva)

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2005, il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio per un importo di 100 milioni di euro.

Il comma 2 autorizza Sviluppo Italia S.p.a. ad utilizzare le risorse del predetto fondo per sottoscrivere ed acquistare quote di capitale di imprese produttive con programmi di investimento in innovazioni con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

Pur considerando la misura, la RT non offre ulteriori elementi, atteso che l'adeguamento del fondo di cui al comma 1 (pari a 100 milioni di euro), configurandosi quale tetto massimo di spesa, sarebbe destinato a finanziare solo gli interventi di Sviluppo Italia s.p.a in materia di acquisizione di partecipazioni al capitale di imprese che

presentino progetti di innovazione in tecnologie digitali, nei soli limiti delle risorse stanziare.

In proposito, per i profili di quantificazione, pur rilevando che trattasi di limite massimo di spesa, sarebbe utile acquisire una stima della gamma degli interventi previsti.

Trattandosi di competenze “aggiuntive” rispetto a quelle già facenti capo alla società Sviluppo Italia s.p.a., sarebbe altresì utile acquisire informazioni circa la potenziale platea delle imprese interessate dagli interventi, dal momento che la norma impone espressamente l’adozione dei limiti di cui agli articoli 106-110 della legge 23 dicembre 2003, n. 350.

Tra tali limiti, in particolare, il comma 109 della legge finanziaria 2004 impone che l’acquisto di partecipazioni da parte di Sviluppo Italia S.p.a. sia indirizzato “esclusivamente a medie e grandi aziende, secondo la definizione datane dalla normativa nazionale e comunitaria”.

In ordine alla copertura finanziaria disposta al comma 4 dell’articolo in esame (disposta congiuntamente alla misura di cui al comma 3), pur rilevato che al fondo affluisce parte delle maggiori entrate ai sensi del successivo articolo 15, comma 2, del presente provvedimento, appare necessario acquisire elementi circa l’adeguatezza delle risorse effettivamente disponibili a valere sugli stanziamenti del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307¹⁹.

¹⁹ Al riguardo, si rileva che, già in sede di discussione del disegno di legge istitutivo del fondo, furono sollevate perplessità circa l’effettivo ammontare delle risorse che sarebbero affluite al fondo rispetto a quelle allora stimate in RT e derivanti dalla proroga del condono edilizio (valutate in 2.215,5 milioni per il 2005). Cfr. Nota di lettura n. 122 del 2004, pagg. 11-12. Da ultimo, presso la V Commissione della Camera dei deputati (in sede riunita con la VII), nel corso della discussione dell’A.C. 5697 recante il disegno di legge di conversione del D.L. n. 7/2005 (già approvato dal Senato), per analogo disposizione di copertura degli oneri di cui all’articolo 7-*septies*, il relatore ha ribadito la necessità di chiarimenti da parte del Governo circa la dotazione effettiva e l’ammontare delle risorse disponibili del fondo per gli interventi di politica economica, tenuto conto che, della dotazione complessiva, 2 mld di euro sarebbero già destinati alla copertura, per il 2005, delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale, e che il bilancio annuale per l’anno in corso si limita ad indicare, in corrispondenza alla U.p.B. 4.1.5.15, un solo capitolo (3075) per sola “memoria”. Sul punto, il Governo non ha fornito risposta. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 9 marzo 2005.

Il comma 3 istituisce il fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli "Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà", la cui dotazione finanziaria è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.

In proposito, per i profili di quantificazione, trattasi di limite massimo di spesa, il che esclude problemi per i profili di competenza. Rimane l'utilità (peraltro, già rilevata per la misura di cui al comma 1) di acquisire ulteriori elementi sulla gamma degli interventi previsti.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si fa rinvio alle osservazioni già formulate per il comma 1 circa la disponibilità di risorse a valere sul fondo di cui al citato comma 4.

Il comma 5 affida le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 ad un apposito Comitato tecnico nominato con DPCM. Le attività di valutazione ed attuazione dei medesimi interventi sono svolte da Sviluppo Italia s.p.a senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In proposito, si rileva che la RT nulla riferisce in ordine alla composizione del Comitato in questione, né circa l'eventualità che dalla sua attivazione possano derivare oneri per il bilancio dello Stato (gettoni di presenza ai componenti, strutture di supporto e segreteria etc.).

Al riguardo, ritenuto che la clausola di non onerosità riportata al secondo periodo è limitata al solo supporto di Sviluppo Italia s.p.a. alle amministrazioni coinvolte nei programmi di spesa, appare necessario un approfondimento rispetto ai citati profili di potenziale onerosità.

Il comma 6 rinvia ad un atto del CIPE la definizione dei criteri e delle modalità delle misure di cui ai commi 3 e 5.

La RT non riferisce nulla al riguardo.

Nulla di rilevare, atteso il valore meramente ordinamentale della norma.

Il comma 7 sopprime il comma 28 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e aggiunge il comma 61-*quater* che prevede l'adeguamento, attraverso apposito decreto ministeriale, delle caratteristiche delle garanzie, controgaranzie e cogaranzie prestate dal fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a quanto previsto dall'Accordo di Basilea.

Al riguardo, riprendendo peraltro quanto già rilevato recentemente in materia di fondi destinati a garanzie erariali²⁰, appare necessaria, in chiave prudenziale, una valutazione preventiva circa l'effetto d'impatto della norma in termini di variazione del livello di rischio di utilizzo della garanzia prestata dallo Stato. Tale circostanza rileva, in particolare, in riferimento all'adeguamento delle modalità di escussione delle garanzie rispetto a quanto previsto dall'Accordo di Basilea, in relazione al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa s.p.a.. Si tratta in sostanza di valutare se non vi sia il rischio per cui l'accesso alla garanzia si possa rivelare superiore per l'erario.

Il comma 8 estende al territorio dei comuni, da individuare con DPCM sulla base degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, secondo le modalità indicate all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

²⁰ Cfr. Nota di lettura n. 129 del 2005.

Per tali interventi viene concesso, al comma 9, un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008.

La RT si limita a riferire che trattasi di contributo avente le caratteristiche di tetto massimo di spesa.

Nulla da rilevare, trattandosi di tetto di spesa.

Al comma 10 è indicata la copertura degli oneri connessi ai suddetti interventi, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata nelle tabelle D) ed F) della legge finanziaria 2005. Per l'anno 2005, conseguentemente, il limite dei pagamenti indicato alla lettera a) del comma 15, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.

In proposito, occorrerebbe acquisire dal Governo elementi circa le disponibilità residue nell'ambito delle risorse indicate a copertura, nonché in ordine all'effettiva modulabilità dei fabbisogni di spesa a cui esse erano originariamente destinate.

Il comma 11 estende fino al 2010 l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica alle imprese interessate da processi di sviluppo e ristrutturazione.

In particolare sono richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), del decreto-legge n. 25 del 2003, che a sua volta rinvia all'articolo 2, punto 2.4, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) n. 70/97, ed al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (MICA) del 19 dicembre 1995 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39/96).

La delibera AEEG esonera l'energia elettrica ceduta o fornita a particolari soggetti esplicitamente elencati dalla parte B della tariffa elettrica²¹.

Il citato decreto MICA prevede che il trattamento di sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n. 13/92, da applicarsi alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, viene abolito al 31 dicembre 2005.

Pertanto anche in tal caso la scadenza del trattamento agevolato è prorogata al 2010.

La RT non prende in considerazione tale comma, che peraltro sembra suscettibile di produrre effetti finanziari, in quanto la proroga di regimi tariffari agevolati potrebbe riflettersi in un minor gettito a titolo di IVA (tale tributo è infatti commisurato all'importo del corrispettivo della cessione di beni o servizi).

Il successivo comma 12 estende le tariffe agevolate, di cui al decreto MICA sopra descritto, alle forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco ed al ciclo cloro-soda, nei limiti degli impianti esistenti, situati nel territorio della regione Sardegna.

La RT non ascrive variazioni di gettito alla norma in esame; tuttavia, in presenza, anche in tal caso, di un'estensione di regimi tariffari agevolati, sarebbe opportuno verificare se ciò possa comportare minor gettito a titolo di IVA.

Il comma 13 dispone che le condizioni tariffarie contenute nei precedenti commi 11 e 12 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall'AEEG su base annuale con un

²¹ Le tariffe elettriche, a seguito della delibera AEEG n. 70/97, si compongono di due parti, denominate parte A e parte B; in ogni parte sono poi ricomprese una serie di componenti, ognuna remunerativa di uno specifico onere.

incremento pari al 4% ovvero, qualora risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale.

Tale comma non viene considerato dalla RT, anche se potenzialmente suscettibile di generare, a decorrere dal 2006, variazioni incrementative di gettito, peraltro di importo esiguo.

Il comma 14 prevede la concessione integrata, da parte della Regione Sardegna, per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica finalizzata alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali. Tale concessione è assegnata mediante procedura di gara e la Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Si provvede infine a dettare gli elementi che debbono esser presi in considerazione per la valutazione delle offerte ai fini dell'assegnazione della concessione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che non si può escludere l'insorgenza di eventuali oneri dall'assegnazione della concessione, derivanti in particolar modo dalla attribuzione, da parte della Regione Sardegna, della disponibilità di aree ed infrastrutture necessarie. Infine, sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito alla eventualità che dalla riduzione dei costi di fornitura di energia elettrica si possano verificare modifiche di gettito per effetto della variazione della base imponibile ai fini dell'IVA.

Articolo 12

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

Il comma 1 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per il turismo tramite DPCM da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comitato orienta e coordina le politiche turistiche nazionali e indirizza l'attività dell'Agenzia di cui ai commi successivi.

La RT non considera la misura.

Per gli aspetti di interesse, occorre anzitutto rilevare come l'istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerate sia le rilevanti funzioni ad esso assegnate che la sua composizione, comprensiva anche di rappresentanti delle Regioni e delle categorie produttive interessate.

I commi da 2 a 7 prevedono la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo (ENIT) in ENIT - Agenzia nazionale del turismo, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, composta dai seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENIT. Per l'anno 2005 è prevista la concessione di un contributo straordinario di 20 milioni di euro. L'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia sarà prevista con apposito decreto ministeriale che provvederà anche all'istituzione di un Comitato tecnico-consultivo e di un Osservatorio Nazionale del Turismo, oltre a prevedere la partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle Regioni e delle associazioni di categoria.

La disposizione non è affrontata in RT, se non limitatamente al comma 6, che attribuisce un contributo straordinario all’Agenzia per l’anno 2005, pari a 20 milioni di euro.

Al riguardo, occorre anzitutto premettere che l’attuale configurazione a legislazione vigente dell’ENIT quale ente di diritto pubblico già vede ad esso assegnate specifiche competenze in materia di commercializzazione dell’offerta turistica e di promozione dell’immagine del paese ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292. Tuttavia, si rileva che l’ultimo periodo del comma 7 indica espressamente, tra i compiti della istituenda Agenzia, anche “lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con la valorizzazione del patrimonio culturale”, che non appaiono tra le finalità indicate dall’articolo 3 della citata legge 292/90. In relazione a tale ultimo profilo sarebbe pertanto opportuno un chiarimento per gli aspetti finanziari della questione.

Ciò anche alla luce del contributo straordinario concesso per il 2005, la cui natura di parte corrente ed “una tantum”, pur non potendosi escludere che risulti esser finalizzata ad agevolare l’avvio delle procedure di trasformazione, farebbe ritenere la presenza di maggiori oneri che, se non limitati al 2005, andrebbero quantificati e coperti.

Va anche considerata l’istituzione di un Comitato tecnico-consultivo e di un Osservatorio nazionale del turismo, nonché la previsione della partecipazione agli organi dell’Agenzia dei rappresentanti delle Regioni e delle associazioni di categoria.

Sarebbe altresì utile acquisire l’avviso del Governo in ordine alle ricadute sulla disciplina contrattuale del personale che, attualmente assorbita dalla piattaforma enti pubblici non economici, sarebbe spinta verso la costituzione di un nuovo ambito autonomo di contrattazione, analogamente a quanto accaduto con le Agenzie fiscali, con ipotizzabili effetti di incremento sui trattamenti economici.

Il comma 8 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri stipuli apposite convenzioni per promuovere il marchio "Italia" nel settore del

turismo, sulla rete internet. È previsto il raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le Regioni per determinare i contenuti e la promozione turistica. Il finanziamento dell'iniziativa avviene con l'utilizzo delle somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con il DM 28 maggio 2004 e con gli eventuali proventi derivanti da finanziamenti privati e dall'utilizzo economico della piattaforma tecnologica

Il comma 10 autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli-Italia.

La RT si limita a richiamare gli elementi di valutazione forniti dal Ministero dell'ambiente con riferimento agli oneri da sostenersi per la sua partecipazione al progetto Scegli Italia, richiamandone espressamente la configurazione delle risorse stanziata quale limite massimo di spesa.

In proposito, per i profili di quantificazione, non v'è nulla da osservare, trattandosi di tetto massimo di spesa.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria del comma 10, mediante il ricorso alle disponibilità degli accantonamenti di parte capitale dei fondi speciali 2005-2007, allo scopo utilizzando gli accantonamenti del Ministero dell'ambiente.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa)

Il comma 1 autorizza la spesa di 20 mln di euro per il 2005, 200 mln per il 2006 e 530 mln a decorrere dal 2007 per il sostegno dell'apparato produttivo attraverso la graduale attuazione delle deleghe in materia di previdenza complementare di cui alla legge n. 243 del 2004. Al relativo onere si provvede, per il 2007, quanto a 14 mln di euro, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del presente provvedimento e, quanto a 10 mln di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978²² (come da ultimo determinata dalla tabella C della "finanziaria" per il 2005) e, per la restante quota del 2007 e per la totalità dell'onere del biennio 2005-2006, a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT asserisce che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, dal momento che si limita a determinare le risorse utilizzabili a copertura degli emanandi decreti attuativi, in materia di previdenza complementare, della legge n. 243 del 2004.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 2 prevede, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi alla occupazione, i seguenti interventi:

²² Istitutivo del "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente".

a) elevazione a 7 mesi per gli infracinquantenni (con conferma del riconoscimento della contribuzione figurativa per un massimo di 6 mesi) e a 10 mesi per gli ultracinquantenni (con conferma del riconoscimento della contribuzione figurativa per un massimo di 9 mesi) della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i trattamenti in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006. Tale indennità è fissata al 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per gli ultimi mesi (in realtà si tratta di un mese soltanto). Per le finalità suddette è istituita presso l'INPS una speciale evidenza contabile a cui affluiscono per il 2005 307,55 mln di euro e per il 2006 427,23 mln di euro. La lettera abroga, poi, la disposizione che prevede la cessazione dal diritto all'indennità di disoccupazione per il lavoratore al quale siano state corrisposte nell'anno precedente 120 giornate di trattamento;

b) vengono incrementate da 310 a 460 mln di euro le risorse del Fondo per l'occupazione che possono essere concesse, anche in deroga alla vigente normativa, per trattamenti di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione speciale. Tale possibilità, inoltre, è estesa, limitatamente agli accordi di settore, a tutto il 2006;

c) gli sgravi contributivi e il contributo previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità sono concessi anche al datore di lavoro o all'utilizzatore di lavoratori collocati in mobilità sulla base dei programmi e degli accordi di cui alla precedente lettera. Si prevede la riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, in caso di cessazione di attività, e la concessione ai predetti datori di lavoro di un

contributo mensile pari alla metà della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, nonché delle agevolazioni contributive previste per gli apprendisti (articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 1993). Tale ultima disposizione si applica, per il 2005, senza i limiti normativi previsti per l'ammissione ai trattamenti di cassa integrazione guadagni e nel limite di 10 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione;

d) nel limite di 10 mln di euro per il 2005 a carico del Fondo per l'occupazione è erogata ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di 100 km dal luogo di residenza, una somma pari a una o a tre mensilità dell'indennità di mobilità. Tale beneficio, nel limite delle medesime risorse, è altresì esteso ai lavoratori distaccati in una sede di lavoro distante più di 100 km dal luogo di residenza degli stessi.

In relazione alla lettera a) la RT quantifica l'onere sulla base dei seguenti parametri:

- leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali pari a circa 310.000 unità, di cui l'85% con età inferiore a 50 anni;
- 1/3 dei soggetti con età inferiore a 50 anni e il 40% dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni che raggiungono la previgente durata massima legale dei trattamenti in oggetto (rispettivamente 6 e 9 mesi);
- durata media complessiva del trattamento di disoccupazione ordinaria pari a 4,2 mesi (4 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni e 5,4 mesi per gli altri);

- retribuzione media mensile per il calcolo dell'indennità (anno 2005) pari a 1.460 euro per i beneficiari dell'indennità a requisiti normali e a 1.400 euro per i beneficiari dell'indennità a requisiti ridotti;
- importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare pari a 40 euro circa;
- retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa per i soggetti considerati aggiuntivi (v. *infra*) (anno 2005) pari a 1.710 euro circa;

nonché delle seguenti ipotesi, considerate prudenziali dalla RT:

- raggiungimento della nuova durata massima legale da parte di tutti coloro che raggiungono l'attuale durata massima legale;
- effetto attrazione della nuova disciplina per circa 10.000 soggetti annui, aggiunti alla leva ordinaria per il 2005 e il 2006;
- rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di circa 50.000 soggetti attualmente beneficiari del trattamento con requisiti ridotti per effetto della nuova più favorevole disciplina (si è assunto un periodo medio indennizzabile pari a 5,6 mesi, tanto con i requisiti ridotti che con quelli ordinari);

e, infine, dell'effetto di compressione della misura della prestazione dovuto al tetto della stessa previsto dalla normativa vigente, che comporta, con riferimento alla copertura pari al 50% della retribuzione, una riduzione media valutabile in circa l'1,5%.

Sulla base dei predetti fattori, gli oneri sono i seguenti:

(dati in mln di euro)	2005	2006	2007
indennità di disoccupazione	289,24	341,86	45,25
contribuzione figurativa	13,09	25,98	6,17
trattamenti di famiglia	4,06	6,14	2,99
TOTALE	306,39	373,98	54,41

Al riguardo, va osservato preliminarmente che va valutato il grado di prudenzialità delle ipotesi del Governo, che non prevedono una modifica della durata del periodo medio indennizzato per i soggetti che attualmente non raggiungono la durata massima legale, ciò alla luce tanto dell'estensione temporale del sussidio quanto, soprattutto, della crescita del suo importo (il 25% nei primi 6 mesi).

Per quanto concerne l'indennità di disoccupazione, si evidenzia che l'onere complessivo, gravante anche sul 2007 in quanto una parte dei trattamenti corrisposti a decorrere dal 2006 terminerà soltanto l'anno successivo, ammonta, secondo la RT, a 676,35 mln di euro, importo che appare superiore a quello stimabile sulla base dei parametri e delle ipotesi assunte, anche considerando che una quota della leva del 2005 non usufruirà affatto o soltanto parzialmente della modifiche introdotte.

Anche assumendo che la RT abbia implicitamente valutato l'impatto ascrivibile a quei trattamenti che, decorrenti dal 2004, risulteranno ancora in pagamento alla data del 1° aprile 2005, non sembra che tale discrasia possa essere pienamente ricondotta a tale fattore.

Inoltre, si rappresenta che la retribuzione di riferimento (anno 2005) presa a base di calcolo eccede di soli 5 euro mensili l'analogo dato riferito al 2003 e riportato nella RT allegata all'emendamento del Governo relativo all'AS 848-bis. E' possibile, pertanto, che l'importo relativo a tale parametro possa risultare, sia pur lievemente, sottostimato.

Per quanto attiene all'onere per la contribuzione figurativa, occorre premettere che la RT afferma che il calcolo, conformemente al disposto normativo, è stato effettuato con riferimento ai soggetti ipotizzati come aggiuntivi rispetto alla leva di beneficiari di disoccupazione ordinaria. Sulla base di tale metodologia di calcolo e dell'ipotesi relativa alla retribuzione di riferimento, per la quale comunque si evidenzia un incremento rispetto al dato contenuto nella RT da ultimo citata pari a soli 10 euro, l'onere risulta quantificato correttamente.

Nulla da rilevare in relazione all'onere per trattamenti di famiglia.

Si osserva, poi, che gli effetti in termini di indebitamento netto della PA desumibili dalla sezione V non sembrano correttamente distribuiti nell'arco del periodo di riferimento, dovendo corrispondere, a differenza di quelli relativi al SNF e al fabbisogno del settore statale - correttamente contabilizzati -, allo scaglionamento temporale dell'onere sostenuto dall'INPS (è all'atto della maturazione del diritto al trattamento da parte del lavoratore che si manifesta l'effetto sul predetto saldo) - come riportato nell'ultima tabella - e non già ai trasferimenti statali in favore dell'INPS medesimo per fronteggiare il nuovo onere.

Inoltre, si sottolinea che la modalità di finanziamento dell'INPS da parte dello Stato presenta un disallineamento temporale rispetto alle erogazioni dei trattamenti che l'INPS registrerà, risolvendosi di fatto in un sovrafinanziamento per il 2006 e in una mancata copertura per il 2007.

In rapporto all'abrogazione della norma che pone il limite delle 120 giornate di trattamento nell'anno immediatamente precedente per usufruire del diritto all'indennità di disoccupazione, premesso che il predetto limite deve essere comunque equiparato ai vigenti limiti legali (7 o 10 mesi), si osserva che la norma potrebbe determinare l'insorgere di nuovi oneri, consentendo la percezione dell'indennità a quei lavoratori che raggiungono il limite massimo legale del trattamento durante due periodi distinti di disoccupazione, comunque compresi in un anno solare.

In relazione alle lettere b)-d) la RT, dopo aver spiegato la portata delle disposizioni in esse contenute, chiarisce che le stesse comportano complessivamente un onere, a carico del Fondo per l'occupazione, pari a 170 mln di euro per il 2005 (150 mln riferiti alla lettera b) e 10 mln riferiti sia alla c) che alla d)). Tale onere è configurato come limite massimo di spesa.

Non vi osservazioni da formulare al riguardo, trattandosi di tetti di spesa.

Per le finalità di cui alle lettere b)-d) del comma 2, il comma 3 incrementa il Fondo per l'occupazione di 170 mln di euro per il 2005 e di 1,35 mln di euro a decorrere dal 2007.

La RT asserisce che la predetta disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa, ai quali si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Con il comma 4 si determina in 10 mln di euro per il 2005 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 1993 (che finanzia interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi) e si definisce la procedura per l'attribuzione di dette risorse e per la selezione dei soggetti chiamati a gestire i programmi di sviluppo.

La RT asserisce che la predetta disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa, ai quali si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 mln di euro per il 2005, a 427,23 mln per il 2006 e a 1,35 mln a decorrere dal 2007, si provvede secondo il seguente schema:

(dati in mln di euro)	2005	2006	dal 2007
Fondo speciale parte corrente Ministero lavoro	456,05	402,23	0,35
Utilizzo di parte maggiori entrate ex art 10, comma 2	23,5		
Utilizzo delle maggiori entrate ex art 7, comma 3		17	1
Riduzione della autorizzazione di spesa ex art 9-ter legge n. 468/78 (come stabilita in Tab C)	8	8	

Il comma 6 contiene la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui al comma 2, ricondotta al meccanismo del monitoraggio degli effetti finanziari della norma da parte dell'INPS e dell'eventuale adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 ovvero 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge n. 468 del 1978, nelle more della cui adozione si provvede ad eventuali eccedenze di spesa mediante corrispondente rideterminazione degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.

La RT si limita ad una sintetica descrizione della norma.

Al riguardo, sul piano contabile il richiamo a due norme della legge di contabilità di cui una è la conclusione possibile dell'altra (l'intervento ai sensi della lettera i-quater rispetto alla procedura di cui al comma 7) appare incongruo. In effetti, la procedura da richiamare è solo quella del comma 7.

Il comma 7 riconosce, nel limite di spesa di 48 mln di euro annui, l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comprensiva della contribuzione figurativa, dell'assegno per il nucleo familiare e degli incrementi di cui al comma 2, lettera a)) anche ai lavoratori sospesi a causa di eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e in possesso dei requisiti di legge.

Il comma 8 riconosce, nel limite di spesa di 6 mln di euro annui, l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (comprensiva della contribuzione figurativa e dell'assegno per il nucleo familiare) anche ai dipendenti di imprese artigiane sospesi a causa di eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e in possesso dei requisiti di legge, subordinatamente ad un intervento integrativo della misura in oggetto o alla somministrazione di attività di formazione e qualificazione professionale da parte degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

La RT afferma che i commi 7 e 8 sono diretti a confermare situazioni di indennizzabilità della disoccupazione già contemplate²³, sia pure secondo una prassi che esclude dalla indennizzabilità la disoccupazione connessa ad alcune tipologie di rapporti di lavoro. Elencate succintamente le finalità delle disposizioni, la RT conclude nel senso di escludere la sussistenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la concessione delle indennità in esame è stabilita nell'ambito dei limiti finanziari conseguenti all'attuale applicazione da parte dell'INPS e tenuto conto degli incrementi del trattamento ordinario di disoccupazione stabiliti dal comma 2, lettera a), del presente decreto, i cui oneri aggiuntivi rispetto all'ordinamento vigente

²³ V. circolare INPS n. 53140 del 1953 (comma 7) e nota del Ministero del lavoro n. 105611 del 1998 (comma 8).

trovano copertura in quella sede. In particolare, tali limiti finanziari corrispondono, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS e tenuto conto degli oneri per contribuzione figurativa e trattamenti di famiglia, a 48 mln di euro annui in relazione ai 16.755 beneficiari delle disposizioni di cui al comma 7 e a 6 mln di euro annui in relazione ai 2.670 beneficiari delle disposizioni di cui al comma 8.

Nulla da osservare al riguardo, essendo gli oneri in esame configurati in termini di tetto di spesa. Fra l'altro, la sostanziale corrispondenza della normativa introdotta alla prassi vigente induce a ritenere che l'ammontare delle risorse all'uopo appostate siano idonee ad evitare l'insorgere di tensioni su tale linea di finanziamento.

Il comma 9 individua alcune fattispecie per le quali viene esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, sostanzialmente riproducendo quelle per le quali già allo stato la prassi seguita esclude la concessione dell'indennità di disoccupazione.

Il comma 10 pone il limite di 65 giornate annue come durata massima del periodo di erogazione dei benefici di cui ai commi 7 e 8 ed individua gli obblighi di comunicazione posti a carico del datore di lavoro in relazione alle citate disposizioni.

Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori per le quali trovano applicazione i commi 7 e 8, nonché le procedure di comunicazione di cui al comma 10, saranno definite con decreto ministeriale (comma 11).

Con il comma 12 si prevede che l'INPS monitori i benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione degli stessi nei limiti finanziari stabiliti.

I commi 9-12 non rivestono profili problematici per quanto di competenza.

Il comma 13, infine, contiene una modifica meramente procedurale attinente alla gestione dei fondi paritetici interprofessionali per la gestione continua ed innalza da 2 a 4 il numero dei rappresentanti delle Regioni nell'ambito dell'osservatorio per la formazione continua, per il cui funzionamento la norma istitutiva escludeva oneri a carico della finanza pubblica.

La RT spiega che la modifica procedurale introdotta risponderebbe ad una necessità emersa a seguito della sentenza n. 51 del 2005 della Corte costituzionale e che il comma in esame non comporta oneri aggiuntivi.

Al riguardo, sarebbe da approfondire se il predetto ampliamento del numero dei rappresentanti delle regioni non comporti conseguenze finanziarie, nonostante il silenzio al riguardo da parte della RT.

Articolo 14

(ONLUS e Terzo Settore)

Il comma 1 definisce il trattamento fiscale delle erogazioni liberali in denaro o in natura versate da persone fisiche o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del d. lgs. n. 460 del 1997.

Il regime vigente, così come statuito dall'art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, prevede la deducibilità delle erogazioni in favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. A fronte di ciò, il comma 1 dell'articolo in esame

aumenta il "limite della deducibilità al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui."

Il comma 2 detta le condizioni di tenuta delle scritture contabili da parte dei soggetti ONLUS come presupposto per l'applicazione del comma 1, e la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di un documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il comma 3 precisa che resta ferma la facoltà, per il soggetto erogatore, di adottare il precedente regime disciplinato dall'art. 100, comma 2, del TUIR.

I commi 4 e 5 indicano rispettivamente:

- la variazione dell'importo della sanzione a carico dei soggetti erogatori per indebite deduzioni, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che viene maggiorata del 200 per cento;

- l'obbligazione in solido, per le maggiori imposte accertate e per le eventuali sanzioni applicate, tra il citato soggetto erogatore ed il beneficiario (ente e suoi amministratori) qualora questi abbia dichiarato illegittimamente il carattere "solidale e sociale" dell'Ente stesso.

Altresì, il comma 6 interviene per statuire che non sono cumulabili gli importi delle deduzioni in base al comma 1 con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge in materia.

La RT, nella parte relativa ai commi da 1 a 6, ne quantifica gli effetti finanziari, evidenziando una perdita di gettito relativa al 2006 di 68,2 milioni di euro e a regime di 39 milioni di euro.

I calcoli sono effettuati sulla base di rilevazioni censuarie dell'ISTAT relative all'anno 2001, che evidenziano un flusso di liberalità in favore delle "non profit" pari a circa 1.200 mln di euro; tale dato, al fine di depurarlo dal flusso di liberalità erogate in favore di tutti i soggetti non riclassificabili come ONLUS, viene acquisito per il solo 65% al fine di ottenere il flusso relativo ai soggetti destinatari della norma in esame.

Inoltre viene utilizzato il differenziale tra la nuova aliquota del 10% e quella attualmente vigente pari al 2%; nonché il differenziale di aliquota tra quella media stimata a fini IRE/IRES e fatta pari al 27% e l'attuale pari al 19%.

Si afferma poi che enti e società, da quanto risulta in base ai dati dichiarativi relativi all'ultima annualità, sono caratterizzati dalla presenza di cosiddetti "grandi donatori", poiché solo il 25% dei soggetti donatori risulta al di sotto del massimale.

Al fine di quantificare gli effetti in termini di variazione di gettito, la RT considera che tali erogazioni si suddividano in parti uguali tra soggetti persone fisiche ed enti soggetti IRES.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che non viene esplicitata dalla RT l'annualità di riferimento dei dati disponibili in anagrafe tributaria.

Per gli stessi non viene poi chiarito a quale massimale (l'attuale pari a 2.065,83 o il nuovo pari a 70.000 euro) si riferisca la RT al fine di individuare la platea di donatori, pari al 25%, che erogherebbe liberalità al di sotto del massimale stesso.

Ciò ha diretta conseguenza sul calcolo dell'ammontare di minor gettito ascrivibile a società ed enti; infatti, la RT lo calcola utilizzando il 25%, facendo evincere che sia solo questa la quota di soggetti interessata dal nuovo limite di 70.000 euro, il quale, peraltro,

risulta notevolmente superiore all'attuale soglia di deducibilità (tale ipotesi risulta poco verosimile poiché implica che ben il 75% dei soggetti superi la suddetta soglia).

Va da sé che, se così non fosse, il minor gettito quantificabile ai fini della disposizione in esame risulterebbe sottostimato.

Ulteriore osservazione concerne la mancata quantificazione degli effetti in termini di addizionali regionali e comunali.

Per di più il flusso di cassa, come evidenziato in RT, sembrerebbe non tener conto degli effetti finanziari legati all'acconto ai fini IRE ed IRES che possono verificarsi già a decorrere dall'anno 2005. Infatti, il flusso di cassa dovrebbe evidenziare, a parità di condizioni, un effetto di minor gettito per l'anno 2005 pari a circa 29 mln di euro.

Infine, si evidenzia che una stima prudentiale avrebbe dovuto considerare che l'introduzione della norma in esame potrebbe comportare un incremento nel numero delle erogazioni con ulteriori effetti negativi in termini di gettito.

Un'ultima considerazione riguarda la qualificazione dell'onere associato al comma in esame quale limite massimo di spesa, qualificazione contenuta nella RT.

Al riguardo, si segnala che la configurazione della norma sembra escludere che l'onere indicato possa fungere da tetto di spesa, nel caso che il volume delle operazioni agevolate risulti superiore a quello stimato in RT.

Il comma 7, lett. a) e b), apporta sostanziali modifiche al TUIR.

In primo luogo, la lettera a) interviene sull'art. 10, comma 1, del TUIR (Oneri deducibili), inserendo la disposizione *l-quater*), mediante la quale si rendono deducibili, a fronte dell'attuale detrazione, gli oneri sostenuti dal contribuente in merito alle erogazioni liberali in favore di università e fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti parco regionali e nazionali.

Il contenuto della lettera b) è il medesimo di quello relativo alla disposizione *l-quater* contenuta nella precedente lettera a) ed interviene a modificare l'art. 100, comma 2, lettera c), del TUIR, rendendo integralmente deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti suddetti.

Infatti si rendono integralmente deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni a favore di università ed istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli enti parco regionali e nazionali.

Infine il comma 8 prevede l'esenzione da tasse ed imposte indirette (escludendo l'IVA) degli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito in favore di Università, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Infine, per quanto riguarda le donazioni effettuate ai sensi del citato comma 7, gli onorari notarili sono ridotti del 90%.

Relativamente ai commi 7 e 8, la RT quantifica una perdita di 17,2 milioni di euro nel 2006 e 9,8 milioni di euro nel 2007.

Si giunge a tale quantificazione attraverso l'utilizzo di dati ISTAT del 1999, che evidenziano in circa 6 mln di euro le donazioni in favore delle università e della ricerca ed in 7,5 mln di euro quelle a favore dell'ambiente nell'ambito del contesto "*no profit*" (ciò si è reso necessario mancando i dati

riferibili direttamente agli enti parco regionali e nazionali, di nuova introduzione).

Al riguardo, la RT non esplicita informazioni e dati che consentano una puntuale verifica del minor gettito evidenziato; inoltre, viene utilizzata ai fini del calcolo l'aliquota media IRE/IRES pari al 30%, in luogo di quella del 27% utilizzata in altre parti dalla RT stessa.

Così come osservato per i commi da 1 a 6, non risulta stimata l'eventuale perdita di gettito in termini di addizionali regionali e comunali.

Allo stesso modo nell'analisi dei flussi di cassa non appare considerato l'effetto di acconto che già sarà evidenziabile nell'anno 2005 e che, lasciando inalterati i dati, è stimabile in circa 7,35 mln di euro.

In più la RT non fornisce alcuna stima del minor gettito derivante dall'applicazione del citato comma 8; per esso, prevedendosi l'esenzione dalle tasse e da tutte le imposte indirette diverse dall'IVA, per gli atti precedentemente descritti, sarebbe opportuno che il Governo fornisse una quantificazione delle variazioni di gettito rispetto alla legislazione vigente, in relazione alle operazioni in questione che sarebbero state poste in essere anche in assenza della normativa di agevolazione.

Infine, essendo prevista la riduzione del 90% degli onorari notarili relativi agli atti di donazione, sarebbe opportuno che il Governo stimasse gli eventuali riflessi finanziari recati dalla norma in esame per effetto della corrispondente contrazione del reddito imponibile dei notai, in analogia a quanto già evidenziato nel commento del precedente articolo 3, comma 4.

Anche per i commi 7 e 8 valgono infine le considerazioni svolte a proposito dei commi 1-6 circa la qualificazione in RT del relativo onere quale limite massimo di spesa.